



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.232.3

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9245]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9245]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9245] **PROVINCIA DI SASSARI (comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Atlas Solar 6 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”,* secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in

vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell’11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell’allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Atlas Solar 6 S.r.l.**, con nota pervenuta il 16/12/2022, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo agrivoltaico esteso circa 91 Ha, per una potenza complessiva di 30,144 MW, con cavidotto interrato per convogliare l’energia elettrica prodotta alla Stazione Elettrica (SE) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) di Terna S.p.a., denominata “Codrongianos”, ubicata nel Comune di Codrongianos (SS). L’impianto industriale si articola su quattro aree limitrofe di dimensioni diverse, ubicato geograficamente a Nord-Est del centro abitato del Comune di Siligo, da interconnettere mediante un elettrodotto interrato della lunghezza di circa 12,6 km, uscente dalla cabina d’impianto. L’area d’interesse per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un’estensione complessiva di circa 91 ha di cui circa 34 ha in cui insiste il campo agrifotovoltaico. E’ prevista la realizzazione di una fascia mitigativa lungo il perimetro dell’impianto costituita da tre filari di siepi arbustive autoctone (piante di mirto), per una larghezza di circa 5 metri, e di un prato polifita stabile per il pascolo ovi-caprino al di sotto dei moduli e nelle aree libere all’interno delle particelle catastali coinvolte. L’impianto fotovoltaico, oltre ai moduli fotovoltaici, prevede i seguenti elementi: n. 10 cabine di campo; n. 1 cabina principale d’impianto; n. 1 vano tecnico per l’attività di pastorizia e costituito da container metallico sopraelevato dal suolo; viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati; aree di stoccaggio materiali posizionate in diversi punti del parco, le cui caratteristiche (dimensioni, localizzazione, accessi, etc) non sono definite negli elaborati del progetto sottoposto a VIA; cavidotto interrato di collegamento tra la cabina principale d’impianto e da quest’ultima fino al punto di connessione; rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell’impianto mediante trasmissione dati via modem o tramite comune linea telefonica; fascia di mitigazione perimetrale; superficie intorno alle batteria di pannelli da destinare al pascolo.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza**

energetica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0007973 del 20/01/2023, ha chiesto ad Atlas Solar 6 S.r.l. di perfezionare l'istanza di VIA del 16/12/2022, con riguardo anche alla trasmissione dell'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura come indicato dalla successivamente soppressa lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, chiedendo anche di dichiarare se il progetto di cui trattasi ricade o meno in "aree idonee" ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che **Atlas Solar 6 S.r.l.**, con nota prot. n. 001/23/AS6 del 01/02/2023, ha dichiarato di aver presentato il 20/09/2022 una richiesta a mezzo PEC alla competente Soprintendenza ABAP riguardante la verifica preventiva dell'interesse archeologico; di aver rinnovato la medesima richiesta con nota prot. n. 003/22/AS6 del 06/12/2022; di aver ricevuto il 25/01/2023 il primo riscontro in merito da parte della competente Soprintendenza ABAP e di aver di conseguenza avviato la predisposizione degli atti integrativi con la predetta nota del 25/01/2023; chiedendo, pertanto, una sospensione del procedimento di VIA.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 1267 del 25/01/2023 (Allegato n. 1), con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha chiesto quanto segue ad Atlas Solar 6 S.r.l.:

< In riferimento alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16277 del 09.12.2022, si fa presente che non appare chiaro se codesta Società, con la trasmissione della comunicazione di prossima presentazione alla RAS di istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, previa trasmissione al MITE e agli Enti di competenza della documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intendesse semplicemente informare questa Soprintendenza dell'intenzione di procedere alla presentazione delle istanze suddette o se richiedesse l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Pertanto si chiede a codesta Società di ritrasmettere la nota specificando in maniera chiara la richiesta.

Si anticipa che, se si dovesse richiedere l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, la documentazione allegata alla suddetta nota è incompleta in quanto non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis.

Mancano inoltre lo stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste e il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa si rileva inoltre che:

- *non è stata effettuata la ricognizione presso l'archivio di questa Soprintendenza;*
- *non sono presenti le perimetrazioni relative ai vincoli archeologici;*
- *non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei beni cartografati nel PUC di Siligo;*
- *non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos);*
- *non è presente la carta della visibilità del suolo delle diverse UR durante le ricognizioni e nella relazione sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di foto fatte dal drone per l'area dell'impianto agrivoltaico): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate anche per il tracciato del cavidotto e delle altre opere di connessione.*

Si rimane in attesa della trasmissione dell'istanza corretta e, nel caso la stessa si riferisca alla richiesta dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, della documentazione che colmi le carenze evidenziate sopra ... >.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0023299 del 17/02/2023, ha comunicato ad Atlas Solar 6 S.r.l. che nelle more della presentazione del sopra citato atto del competente soprintendente del Ministero della cultura "non si potrà dare corso al presente procedimento" di VIA.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_amte.MiTE.RU.U.0031289 del 03/03/2023, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza ... " di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico, stante l'avvenuta soppressione della lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 7809 del 09/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- b) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3419 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023, come anche la presentazione di una istanza ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico con nota perfezionata del 06/12/2022 al competente Ufficio periferico del MiC ed il relativo riscontro del 25/01/2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11105 del 05/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari, con la comunicazione prot. n. 18915 del 18/03/2023, dichiara che *"... Al fine di proteggere l'impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell'area interessata dall'impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ..."*. Il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con la nota prot. n. 15804 del 29/03/2023, dichiara che *"... Inoltre, stante l'attuale previsione di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.59/90 del 27.11.2020, le opere relative al parco agrivoltaico non risulterebbero ubicate in aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da FER, posto che, in particolare, il progetto ha tenuto conto di quanto previsto all'art. 49 delle NTA del PPR, il quale dispone che si applichi una fascia di tutela di larghezza pari a 100 m dalle aree, edifici e manufatti con valenza storico culturale, sino alla loro perimetrazione analitica (pagg. 9, 10, 29, 30 e 97 della Tav._RP Relazione paesaggistica). In ordine a quest'ultimo aspetto, tuttavia, si segnala che il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Sardegna ed il Ministero della Cultura, ha concluso il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" (verbale del 14.07.2021, n. prot. 10608). Più in particolare, per quello che interessa il presente progetto, si segnala che le opere previste (campo agrivoltaico), interferiscono con le zone di tutela condizionata dei beni 'Nuraghe Traversa' (cod. BURAS 4359), 'Nuraghe Morette' (cod. BURAS 4362), 'Nuraghe Putturaju' (cod. BURAS 4364), beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett a) delle NTA del PPR individuati nel suddetto Repertorio e, pertanto, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come condivisa nell'attività di copianificazione suddetta [1]. Inoltre, si segnala che l'area in progetto risulta limitrofa alla zona di 'Vincoli Speciali In Zona E', introdotta dalla variante al PUC sopraccitata per disciplinare l'attività a ridosso del monumento naturale di Monte Ruju (art. 17bis delle NTA del PUC di Siligo[2])". La nota [1] riporta che "... "Zona di Tutela condizionata" Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene. Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene. Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il*

pascolo. Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area. Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio. Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area. Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali. Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato. Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni". La nota [2] riporta che "... Art. 17bis - Vincoli Speciali In Zona "E" Nel territorio comunale sul tavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, meglio rappresentato nella Tav. 2, allegata alla variante urbanistica del novembre 2012, visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", è vietata la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale". Il Comune di Siligo, con nota prot. n. 8599 del 16/03/2023, rileva che "... Da un'analisi degli elaborati allegati alla pratica si evince che parte dell'impianto agrivoltaico ricade all'interno di aree perimetrare in fase di copianificazione tra il Comune di Siligo, la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Nello specifico parte dell'impianto ricade all'interno delle aree di tutela afferenti i beni paesaggistici così individuati: - BP2830 – Nuraghe Putturaju - BP2833 – Nuraghe Tranesu Si chiede pertanto la verifica delle prescrizioni relative alla disciplina d'uso per ciascun bene a seconda che l'intervento ricada all'interno dell'area di tutela integrale o condizionata. Si allega alla presente il verbale di copianificazione con le schede di tutti i beni paesaggistici all'interno del Comune di Siligo":

MA

C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE



C2 - DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

L'area di tutela integrale è basata sulle strutture ancora visibili e sulle aree di sedime archeologico, individuate mediante ricognizione archeologica.

L'area di tutela condizionata è stato individuato valutando il contesto di giacenza del bene ed è stato tracciato poggiandosi su elementi naturali (quali siepi, alberature, rocce, muretti, viabilità) e artificiali (quali curve di livello della Carta Tecnica Regionale) tali da assicurare una congrua fascia di rispetto e di controllo delle trasformazioni.

C3 - DISCIPLINA D'USO

"Zona di Tutela integrale"

Non è consentito nessun intervento di nuova edificazione, ma sono ammesse unicamente attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici specificatamente preposti.

Sono ammessi interventi di valorizzazione del bene, esclusivamente a cura degli enti preposti, secondo il principio dell'"intervento minimo" e finalizzato unicamente alla accessibilità, alla fruizione e al godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.

In tali interventi la progettazione delle sistemazioni a terra finalizzate alla accessibilità devono prioritariamente considerare la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.

L'attività agricola è consentita limitatamente all'aratura superficiale del terreno nelle parti dell'area prive di macchia mediterranea.

Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea, fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo, ricerca archeologica, sicurezza e tutela del monumento.

Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere integralmente conservati e restaurati.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del bene e del contesto di inserimento.

Ai fini della valorizzazione del bene potrà essere previsto l'inserimento di sistemi informativi e didattici che non interferiscano con la visuale dei beni stessi e con la percezione del paesaggio; a tal fine è consentita l'apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

"Zona di Tutela condizionata"

Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi



complementari al bene.

Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.

Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.

Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.

In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.

Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.

Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.

Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.

Scheda Nuraghe Puttu Ruju (BP2830), particolare paragrafi C1, C2 e C3

MA

C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE



C2 - DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

L'area di tutela integrale è basata sulle strutture ancora visibili e sulle aree di sedime archeologico, individuate mediante ricognizione archeologica.

L'area di tutela condizionata è stato individuato valutando il contesto di giacenza del bene ed è stato tracciato poggiandosi su elementi naturali (quali siepi, alberature, rocce, muretti, viabilità) e artificiali (quali curve di livello della Carta Tecnica Regionale) tali da assicurare una congrua fascia di rispetto e di controllo delle trasformazioni.

C3 - DISCIPLINA D'USO

"Zona di Tutela integrale"

Non è consentito nessun intervento di nuova edificazione, ma sono ammesse unicamente attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici specificatamente preposti.

Sono ammessi interventi di valorizzazione del bene, esclusivamente a cura degli enti preposti, secondo il principio dell'"intervento minimo" e finalizzato unicamente alla accessibilità, alla fruizione e al godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.

In tali interventi la progettazione delle sistemazioni a terra finalizzate alla accessibilità devono prioritariamente considerare la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.

Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea, fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo, ricerca archeologica, sicurezza e tutela del monumento.

Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere integralmente conservati e restaurati.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del bene e del contesto di inserimento.

Ai fini della valorizzazione del bene potrà essere previsto l'inserimento di sistemi informativi e didattici che non interferiscano con la visuale dei beni stessi e con la percezione del paesaggio; a tal fine è consentita l'apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

"Zona di Tutela condizionata"

Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.

Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene, ad eccezione delle piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo dei tralicci dell'impianto di trasformazione elettrica.



Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo. Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.

In riferimento alla viabilità esistente, qualora non adeguatamente motivato sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.

Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.

Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.

Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.

Con riferimento ai fabbricati esistenti, dovranno essere eliminati gli elementi incongrui, e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.

Gli eventuali nuovi o ampliamenti dei sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni. In tal senso dovranno essere adottate misure di mitigazione visiva dell'attuale centrale di trasformazione elettrica, con opportune piantumazioni di alberature ad alto fusto.

Scheda Nuraghe Morette (BP2827), particolare paragrafi C1, C2 e C3

ma anche:

MA

C1 - DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN SCALA IDONEA ALL'IDENTIFICAZIONE



C2 - DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI CHE SOTTENDONO IL PERIMETRO

L'areale di tutela integrale è basato sulle strutture ancora visibili e sulle aree di sedime archeologico, individuate mediante ricognizione archeologica.

L'areale di tutela condizionata è stato individuato valutando il contesto di giacenza del bene ed è stato tracciato poggiandosi su elementi naturali (quali siepi, alberature, rocce, muretti, viabilità) e artificiali (quali curve di livello della Carta Tecnica Regionale) tali da assicurare una congrua fascia di rispetto e di controllo delle trasformazioni.

C3 - DISCIPLINA D'USO

"Zona di Tutela Integrale"

Non è consentito nessun intervento di nuova edificazione, ma sono ammesse unicamente attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di trasformazione connessi a tali attività, ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti scientifici specificatamente preposti.

Sono ammessi interventi di valorizzazione del bene, esclusivamente a cura degli enti preposti, secondo il principio dell'"intervento minimo" e finalizzato unicamente alla accessibilità, alla fruizione e al godimento del bene stesso senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito.

In tali interventi la progettazione delle sistemazioni a terra finalizzate alla accessibilità devono prioritariamente considerare la possibilità di adeguare e/o riutilizzare i tracciati eventualmente già aperti in funzione di precedenti attività di studio, ricerca, scavo e restauro, o quelli già esistenti prima di queste.

Non è consentita l'eliminazione di alberi e macchia mediterranea, fatte salve le operazioni necessarie all'attività di scavo, ricerca archeologica, sicurezza e tutela del monumento.

Le recinzioni e altri sistemi di delimitazione dei fondi, di proprietà pubblica o privata, aventi caratteristiche storico-tradizionali e/o naturali, devono essere integralmente conservati e restaurati.

Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del bene e del contesto di inserimento.

Ai fini della valorizzazione del bene potrà essere previsto l'inserimento di sistemi informativi e didattici che non interferiscano con la visuale dei beni stessi e con la percezione del paesaggio; a tal fine è consentita l'apposizione di segnaletica e cartellonistica specialistica da realizzarsi secondo grafica e materiali da concordare in modo unitario su tutto il territorio comunale con gli uffici competenti.

"Zona di Tutela condizionata"

Non sono ammesse nuove costruzioni o ristrutturazioni che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene.

Non sono consentiti gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.

MA

Non sono consentite attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi, ma è sempre consentito il pascolo.
Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, e in ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti.
Non è in alcun modo consentita l'installazione di cartellonistica pubblicitaria, ma è consentito l'inserimento di cartellonistica e/o di altri sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di proporzionate dimensioni e che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell'area.
Sono sempre ammessi piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico autorizzati dagli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio.
Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull'area.
Sono consentite opere edili minori aventi il fine di rendere possibile al pubblico l'accessibilità, la fruizione e il godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale, e devono essere privilegiati materiali naturali locali.
Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell'energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l'interramento dei cavi o delle tubazioni.

Scheda Nuraghe Tranesu (BP2833), particolare paragrafi C1, C2 e C3;

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11314 del 07/04/2023, con la quale è stato trasmesso il contributo istruttorio reso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest con nota prot. n. 16657 del 04/04/2023, nel quale si afferma che "... Dal punto di vista morfologico, il terreno risulta in buona parte pianeggiante, con presenza di alcuni dislivelli, sviluppandosi tra le quote 315,00 e 330,00 m s.l.m. Nel contesto interessato, il Monte Ruiu rappresenta l'elemento dominante in quanto, con i suoi 536 m di altezza, si pone come il punto più elevato del sistema di coni allineati in direzione NNO-SSE (Sos Pianos, Pubulena, Ruju, Sa Figu 'e Mannu). L'area interessata dal progetto ha la connotazione tipica del paesaggio agrario e risulta adibita a seminativo e pascolo. Nelle immediate vicinanze dell'area di progetto, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad aziende agricole ... Nell'immediato intorno delle aree di intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici ed eolici. Tuttavia si rileva che, nel corso degli ultimi mesi, sono pervenute diverse istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni anche per questa zona interessata dalle opere in esame. La maggior parte delle istanze pervenute risultano sottoposte ad analoga procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. In particolare, nelle immediate vicinanze del sito prescelto, si segnalano: - istanza proposta da Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. per la realizzazione di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 30 MWp denominato "Siligo" in località "Lazzareddu" e opere di connessione alla RTN sito nei Comuni di Siligo, Codrongianos e Ploaghe (SS), che si sviluppa a Ovest dell'area in esame, a circa 1 km, sull'altro lato della SS131, in corso di istruttoria da parte di questo Servizio - [ID: 9305]; ns. n. pos. 1025/23. - istanza proposta dalla Società Energia Pulita Italiana 7 S.r.l. per la di un parco agrivoltaico avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato "Ploaghe", sito nei comuni di Siligo e Ploaghe (SS), in loc. "C.da Tanca Pischinosa", che si sviluppa a Nord-Ovest dell'area in esame (a circa 1 Km), sull'altro lato della Strada Provinciale n. 96, in corso di istruttoria da parte di questo Servizio - [ID: 9091]; ns. n. pos. 911/23 ... Per quel che concerne l'assetto ambientale del P.P.R., le aree di progetto rientrano in gran parte tra le componenti di paesaggio qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" ("Colture erbacee specializzate" e "Colture arboree specializzate"), di cui agli articoli 28, 29 e 30 delle N.T.A., e in parte come "Aree naturali e sub naturali" ("boschi") di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle citate norme. Per le considerazioni riguardo l'inquadramento urbanistico delle aree interessate dal progetto, ricadenti in zona agricola E del P.U.C. non adeguato al P.P.R. del Comune di Siligo (campo fotovoltaico), si rinvia interamente a quanto contenuto nel parere del competente Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica della Direzione di appartenenza (nota prot. n. 15804 del 29.03.2023; ns. prot. n. 15820 del 29.03.2023). Diversamente da quanto rilevabile negli elaborati progettuali trasmessi (cfr. "Tav_RPRelazione_Paesaggistica", pagg. 97 e seg.), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), come di seguito specificato. Si rileva che nell'area limitrofa all'impianto in progetto sono presenti numerosi beni storico - archeologici vincolati ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano maggiormente prossimi all'area in esame: - il nuraghe "Morette"

inserito nel menzionato Repertorio con il codice n. 4362, num. prog. 16, coordinate geografiche X: 1.477.889; Y: 4.495.054, posto a Nord dell'area interessata dalle opere; - il nuraghe "Putturuju" inserito nel Repertorio con il codice n. 4364, num. prog. 18, coordinate geografiche X: 1.477.533; Y: 4.494.676, posto a Ovest dell'area interessata dalle opere; - il nuraghe "Tranesu" inserito nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici del P.P.R. con il codice n. 4370, num. prog. 24, coordinate geografiche X: 1.478.983; Y: 4.494.728, posto centralmente alle due aree del campo fotovoltaico ubicate nella porzione Sud-Est. Come segnalato nella nota prot. n. 882 del 16.03.2023 trasmessa dal Comune di Siligo nell'ambito della procedura in oggetto, si rileva che gli stessi nuraghi, già beni individuati e tipizzati dal PPR, risultano ulteriormente schedati nell'ambito delle "attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" – Comune di SILIGO (SS)", che hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608-A del 14.07.2021) costituente "l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004". Le schede analitiche elaborate riportano una cartografia su ortofoto contenente la delimitazione e la rappresentazione del perimetro delle zone di tutela integrale e di tutela condizionata dei beni paesaggistici presi in esame, con esplicitazione della relativa disciplina d'uso. Relativamente ai beni paesaggistici sopra citati, sono state istruite le seguenti schede: "BP2833" relativa al nuraghe "Tranesu"; "BP2827" relativa al nuraghe "Morette"; "BP2830" relativa al nuraghe "Putturuju", contenente una nuova geolocalizzazione del citato bene (X. 1.477.946; Y. 4.494.618) sulla base della quale lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del P.P.R., ancor più prossimo all'area interessata dalle opere. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle citate schede, si rileva che le opere (in particolare, nel caso del nuraghe Morette al solo "perimetro particelle catastali coinvolte", cfr. "TAV_E2_LOCALIZZAZIONE_BASE_ORTOFOTO"; negli altri casi, al campo fotovoltaico) ricadono parzialmente all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata dei nuraghi "Morette", "Tranesu" e "Putturuju", nonché interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale del nuraghe "Putturuju" assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. In considerazione di quanto premesso, condividendo quanto già comunicato dal Servizio Pianificazione paesaggistica e urbanistica con nota prot. n. 15804 del 29.03.2023, si ritiene necessario che il progetto venga rimodulato per adeguarlo alla disciplina di tutela così come regolamentata nell'attività di copianificazione suddetta. Si rimandano alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio le verifiche in merito alla verifica sulla presenza di eventuali vincoli di natura archeologica di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) nelle aree oggetto dei lavori ... Tanto premesso, per quanto attiene alle aree prescelte per la posa dei pannelli fotovoltaici, si rileva che le stesse presentano una connotazione prevalentemente naturale, tipica del paesaggio agrario di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibile dal pubblico, verrà inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni) dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto, che presenta notevoli dimensioni. Secondo quanto indicato nella documentazione trasmessa (cfr. "Tav_RPRelazione_Paesaggistica", pag. 84), la visibilità dell'impianto risulta nettamente marcata ("classe di intervisibilità alta") dal Monte Ruiu, da cui "l'osservatore [---] vedrà la quasi totalità della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche" seppure "l'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità Alta [---] ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate)" e "al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio". L'analisi prodotta rileva che "dalla S.P. 96 la totalità dell'area oggetto di intervisibilità ricade prevalentemente nelle classi 3-4 (basso, media)". Diversamente da quanto indicato nella documentazione trasmessa, si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata soprattutto dalle arterie viarie poste in prossimità (in particolare dalla SP 96, dalla SP 131 e dalle strade locali), considerata anche l'orografia del contesto interessato. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, appare necessario prevedere misure di mitigazione atte a schermare il più possibile le strutture fotovoltaiche in progetto, al

fine di preservare le visuali fruibili dall'intorno. Risulta dunque apprezzabile l'intenzione manifestata dalla Proponente di predisporre, lungo i confini delle aree dell'impianto, una fascia verde mitigativa, nonché la realizzazione di inerbimenti a terra nelle aree libere all'interno del perimetro delle particelle catastali coinvolte (cfr. "TAV_E10_PLANIM_IMPIAN_AGRIVOLT_MITIGAZIO"). Tuttavia, si rileva che tale fascia di vegetazione mitigativa proposta, di circa 5 metri di larghezza costituita da tre filari di piante di mirto, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, a causa della scarsa altezza, larghezza e densità delle essenze impiantate. A tal proposito si ritiene auspicabile, al fine di schermare il più possibile l'impatto visivo delle strutture fotovoltaiche sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze, la realizzazione – lungo l'intero perimetro delle aree di impianto – della predetta fascia verde integrata con più filari sfalsati di ulteriori essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, atte – sin dalla messa a dimora e per tutto l'arco dell'anno - a garantire un effetto schermante adeguato anche in considerazione della massima altezza raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto. Per assicurare la sopravvivenza delle specie piantate si ritiene auspicabile la fornitura di un'adeguata irrigazione fino all'attecchimento delle stesse, provvedendo al monitoraggio e alla sostituzione delle piante eventualmente non sopravvissute al trapianto. La fascia verde perimetrale andrà preservata anche dopo la dismissione dell'impianto. Inoltre, appare necessario salvaguardare i muretti a secco presenti nel sito dell'impianto, compresa l'eventuale vegetazione naturale spontanea posta in prossimità agli stessi. Per finire, a fronte del notevole sacrificio imposto al territorio in esame dal punto di vista ambientale e paesaggistico, derivante dalla notevole estensione del campo fotovoltaico in progetto e dalla possibile concentrazione nella medesima area di ulteriori impianti simili, si segnala l'opportunità di studiare, in coordinamento con le Amministrazioni comunali interessate e gli Enti pubblici locali competenti in materia di tutela agronomica, forestale e ambientale, la realizzazione di congrue opere di compensazione ambientale proporzionate all'entità dell'intervento, come indicate dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10.09.2010";

- e) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro** nota prot. n. 13259 del 12/09/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, premettendo che "... Si deve rilevare che in due aree prossime alla zona in cui è prevista la costruzione dell'impianto in esame sono in progetto altri due impianti fotovoltaici (agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_9091; agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu – ID_9305) e che gli impatti derivanti dalla costruzione dell'impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche gli altri due impianti. L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna e, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, nell'agro del territorio comunale di Siligo, in località "Mesu e Cantanu", a oltre 2,5 km a Nord-est dal centro abitato, a circa 7 km da Codrongianos e Florinas e a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Ploaghe. L'area è inclusa nel territorio agricolo rurale della regione del Logudoro-Meilogu, al centro di un paesaggio caratterizzato da antichi vulcani spenti in cui si alternano zone geomorfologiche differenti: paesaggi collinari dall'andamento sinuoso e vario ed in parte montuosi, valli e pianure attraversate da numerosi fiumi e torrenti. Il territorio mantiene ancora oggi le caratteristiche del paesaggio rurale, caratterizzato dalla trama di appoderamenti segnati dalla presenza di muretti a secco e siepi, dove si alternano manufatti isolati a servizio delle attività agropastorali, da una fitta rete di antichi percorsi e dall'alternanza di colture, con seminativo e pascolo. L'abitato di Siligo, nel cui territorio in cui è prevista la collocazione dell'impianto, sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, in un paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu (Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu istituito con Decreto Assessorato Difesa Ambiente n.18 del 18 gennaio 1994), e caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Tra le formazioni vulcaniche si deve segnalare il sistema di coni allineati in direzione NNO-SSE, che delimita l'area dell'impianto in esame, e che comprende il Monte Ruju, la cui cima, che raggiunge i 536 metri s.l.m., è la maggiore del sistema collinare, e i monti Percia, Sos Pianos, Pubulena, Monte Sa Figu 'e Mannu. Il centro abitato è circondato da zone agricole, edifici rurali, strade poderali e interpoderali, con aree a pascolo e aree

con copertura di specie arbustive della macchia e aree boschive. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storicoculturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitati, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Le unità abitative conservano per lo più intatta la tipica configurazione architettonica tradizionale. Le reti stradali esistenti più vicine all'impianto in progetto sono: la Strada Provinciale n. 96, immediatamente a nord dello stesso, a pochi metri e la Strada Statale 131 Carlo Felice, che transita in prossimità, ad Ovest, della localizzazione del campo fotovoltaico, a circa 900 m di distanza. L'area di progetto è raggiungibile attraverso strade poderali collegate alla Strada Provinciale n.96. Sotto il profilo paesaggistico e culturale è importante evidenziare la presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano della frequentazione dell'area dalla preistoria ai giorni nostri, con alta densità di beni di rilevante interesse culturale anche nell'area circostante e in prossimità dell'impianto: numerosi nuraghi e tombe dei giganti, domus de janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese e resti di villaggi medievali, oltre a vecchi ricoveri di pastori costruiti in pietra a secco. La presenza di tali elementi contribuisce in modo significativo alla connotazione e definizione del luogo come paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i vari siti. Dal punto di vista morfologico l'impianto sarebbe collocato in un'area che si sviluppa tra 315 e 330 m s.l.m. posta ai piedi del cono vulcanico del Monte Ruju: questo, con un cratere ben conservato, presenta lungo le falde, unici in Italia, 'dicchi' vulcanici derivati dal raffreddamento della colata lavica lungo strette fratture rocciose, denominate Su Muru 'e Ferru, alte fino a 7 metri. L'area interessata dal progetto è costituita da un altopiano formato dalle colate laviche discese dal Monte Ruju, prevalentemente pianeggiante, con presenza di leggeri dislivelli, che ha, come il restante territorio, la connotazione tipica del paesaggio agropastorale e presenta recinti delimitati da muri a secco e, soprattutto sui settori orientali, un'accentuata presenza di alberature. Le formazioni di colate laviche che discendendo dal Monte Ruju e dai centri di emissione vicini hanno formato l'altopiano sono anche caratterizzate dalla presenza di un altissimo numero di nuraghi, alcuni dei quali ricompresi all'interno dell'area di impianto o sul suo perimetro (Nuraghe Putturuju, Nurahe Tranesu, Nuraghe Morette, Nuraghe Santu Filighe) ...", valutando che "... ALLEGATO A-BA [-] Area Funzionale Patrimonio Archeologico ... SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] ... I territori di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni. Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu. Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Morette, Nuraghe Traversa, Nuraghe Putturuju, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo). In epoca romana, oltre al tracciato viario della strada a Turre, un tratto della quale è stato messo in luce a Siligo ed è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe), sono note delle necropoli (ad es. La Rimessa a Codrongianos) e resti di insediamenti (ad es. Muru Ulimu). In epoca medievale numerose sono le chiese attestate (Saccargia, San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi. Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto in attesa delle integrazioni richieste per la VPIA, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto. Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Siligo

- Nuraghe Conzattu (DM del 10.03.1967)

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Su Laccu (DCR n. 91 del 22.11.2022)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3588)

- Nuraghe Bolinu (IS_PPR_3576)

- Nuraghe Puttu 'e Cherchi (ID_PPR_3582)

- Nuraghe S'Ispagnolu (ID_PPR_3583)

- Nuraghe Pedru Farre (ID_PPR_3584)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Figosu (ID_PPR_4166)

- Nuraghe Montiju Arzola (ID_PPR_4163)

- Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID_PPR_289)

- Insediamento di Sa Binza Manna (ID_PPR_154)

- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654)

- Chiesa di Sant'Antino (ID_PPR_5655)

- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709)

- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Nuraghe Tranesu

- Nuraghe Iscala Ruja

- Nuraghe Morette

- Nuraghe Putturaju

- Nuraghe Santu Filighe

- Nuraghe Traversa

- Complesso nuragico di Sa Marghine

- Nuraghe Crastula

- Nuraghe Ortolu

- Nuraghe Lasari/Nuraghetta

- Nuraghe Truviu

- Sito pluristratificato di Sant'Ortulu

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- Nuraghe Sa Marghine II

- Sito plustistratificato di Monte Mannu

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

Comune di Ploaghe

- Tomba di giganti di Funtana Bajolis

- Nuraghe di Funtana Bajolis

ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso. L'elenco quindi è da considerarsi puramente orientativo, in attesa delle integrazioni richieste. Area impianto [-]

- 1 m circa da Nuraghe Putturaju (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene);

- 150 m circa da Nuraghe Morette (impianto potrebbe essere all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)

MA

- 150 m circa da Nuraghe Santu Filighe
- 70 m circa da Nuraghe Tranesu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 480 m circa da Nuraghe Iscala Ruja
- 700 m circa da Nuraghe Traversa
- 700 m circa da Sito pluristratificato di Monte Mannu
- 1000 m circa da Nuraghe Cunzattu
- Cavidotto e Stazione Elettrica**
- 25 m circa da Nuraghe Morette (cavidotto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 380 m circa da Nuraghe Santu Filighe
- 480 m circa da Nuraghe Tranesu
- 480 m circa da Nuraghe Traversa
- 320 m circa da Complesso nuragico di Sa Marghine
- 400 m circa da Nuraghe Crastula
- 150 m circa da Nuraghe Sa Marghine II
- 100 m circa da Nuraghe Ortolu
- 450 m circa da Nuraghe Lasari/Nuraghetta
- 650 m circa da Nuraghe Truviu
- 900 m circa da Sito pluristratificato di Sant'Ortulu
- 270 m circa da Nuraghe Sambisue
- 950 m circa da Nuraghe Su Laccu
- 330 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 420 m circa da Nuraghe Bolinu
- 370 m circa da Nuraghe S'Ispagnolu
- 200 m circa da Nuraghe Puttu 'e Cherchi
- 550 m circa da Nuraghe Pedru Farre
- 270 m circa da Nuraghe Palaesi
- 40 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi
- 100 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- 80 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis
- 250 m circa da Nuraghe Figosu
- 230 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte
- 750 m circa da Nuraghe Montiju Arzola
- 220 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero
- 450 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna
- 170 m circa da Chiesa di Sant'Antino
- 100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero

Dall'esame dell'impianto in oggetto, in attesa delle integrazioni richieste, emerge che: - parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS): si attendono le integrazioni richieste per mettere in evidenza quale sia la porzione di agrifotovoltaico localizzata all'interno dei perimetri sopra menzionati; - la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche; - la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero; - il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia all'agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_9091, sia all'agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu - ID_9305: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo, che probabilmente potrebbero essere ridotte prevedendo lo stesso tracciato per i tre impianti. A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni [-] Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, già evidenziate nella richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con nota prot. n. 1267 del 25.01.2023 e mai

MA

riscontrata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA ... Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP. Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) ...".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti territorialmente competente valuta che "... B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004: Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, almeno per quanto riguarda l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, la perimetrazione esterna dell'area d'intervento, che ricalca la divisione particellare, adibita sulla base degli elaborati progettuali ad attività zootecnica, si estende oltre l'area dei pannelli fotovoltaici e coinvolgerebbe beni paesaggistici tutelati. Dall'inquadramento delle opere è emerso infatti che l'area di progetto includerebbe aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde; inoltre l'area di posizionamento dei pannelli, benché esterna, risulterebbe immediatamente contermina alla fascia di tutela dei 150 m dallo stesso corso d'acqua. In territorio del Comune di Codrongianos il cavidotto interrato interferisce, su strada esistente, con il corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) Riu Mascari e relativa fascia di rispetto di 150 m. Nell'area vasta di progetto, nel raggio di 3 km, si rilevano numerosi altri torrenti: Riu Funtana Ide, a circa 1 km in direzione sud-ovest; Riu Ruzu, a circa 1,2 km in direzione sud; Riu S'Istrampu, a circa 1,5 km in direzione sud-ovest; Rio Fontana, a circa 2 km a sud-est rispetto al campo. Il cavidotto interrato attraverserebbe alcuni corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c). Sono inoltre presenti ulteriori aree tutelate nelle aree contermini: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. l): le aree vulcaniche di Monte Riju alla distanza di 600 m (l'area di intervento sarebbe al piede del rilievo), Monte Percia alla distanza di 850 m, Monte Pubulena alla distanza di circa 2,5 km in direzione nord e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-ovest a oltre 6 km di distanza dal sito. Sono inoltre presenti nelle aree prossime o contermini a quella di intervento beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera m): nuraghe Palaesi e nuraghe Su Laccu. B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti: Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R, e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 13 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi dell'art. 4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le Componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come

“Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate” (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte come “Aree naturali e sub naturali: boschi” (artt. 22-23-24 delle NTA) ... I terreni interessati dalla realizzazione dell’impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo, ricadono in zona agricola E del PUC, sottozona E2a – E2b. (“Sono definite zone agricole quelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, alla pastorizia, alla zootecnica, all’itticoltura, all’attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura ed alla coltivazione industriale del legno ivi compresi tutti gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi a tali destinazioni e finalizzati alla valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali attività. L’uso e l’edificazione del territorio agricolo persegue le seguenti finalità: valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio; incoraggiare la permanenza delle popolazioni rurali in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente”. “Sottozona E2a- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva caratterizzate per una notevole uniformità colturale”. “Sottozona E2b- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva che presentano in certi punti i limiti legati alla roccia affiorante ed alla ridotta profondità del substrato coltivabile”). E’ da segnalare la Variante al PUC del Comune di Siligo del 2012 relativa all’area vulcanica del Monte Ruju, che include anche l’area in cui è prevista la realizzazione dell’impianto in esame: “NTA PUC Art.17 bis VINCOLI SPECIALI IN ZONA “E” (“Nel territorio comunale sul tavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, ... visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, è vietata la realizzazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti strettamente connesso all’attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale”). In comune di Codrongianos la Sottostazione elettrica ricadrebbe in Zona E, sottozona E2 – agricola produttiva. B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell’area d’intervento: Come sopra descritto, per quanto concerne l’Assetto ambientale e in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona di intervento sarebbe ricompresa nelle “Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate e arboree specializzate” (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte come “Aree naturali e sub naturali: boschi” (artt. 22-23-24 delle NTA). In particolare per tali aree la disciplina del PPR all’art. 23 vieta “gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica” e all’art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni “a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate” e all’art. 30 “armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell’attività agricola; -riqualificare i paesaggi agrari; -ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate”. Si rileva che all’interno dell’area di impianto o lungo il perimetro sono presenti numerosi beni archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R (elencati nel successivo paragrafo). Per tali beni paesaggistici, già individuati e tipizzati dal PPR, risultano concluse, nel corso delle attività di copianificazione per l’adeguamento al PPR del PUC del Comune di SILIGO, le attività di definizione analitica delle aree di tutela indicate all’art.49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari”. Le attività di copianificazione e di analitica definizione delle fasce di tutela integrale e condizionata dei beni hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608- A del 14.07.2021) costituente “l’atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all’art. 49, commi 2 e

4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004". Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata del nuraghe "Morette" di cui alla scheda analitica "BP2827", del nuraghe "Tranesu" di cui alla scheda analitica "BP2833", del nuraghe "Putturuju" di cui alla scheda analitica "BP2830" e si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe "Santu Filighe", di cui alla scheda analitica BP2831, risulta conterminare alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest; inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (ricomprese nell'area d'intervento benché non occupate dalle stringhe di pannelli) e del nuraghe "Putturuju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R. Per tali aree l'art. 49 prescrive: "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni 1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela". L'area del campo agrivoltaico risulta inoltre confinante con la perimetrazione dell'area dei coni vulcanici del Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu" istituito con Decreto Assessorato Difesa Ambiente n.18 del 18 gennaio 1994: a tal fine si richiamano l'art. 33 e l'art.36 delle NTA del PPR, relative al "Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici: Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'area delimitata quale sito di intervento ricade all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata, definite nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del P.P.R.: del nuraghe "Morette", menzionato nel Repertorio del PPR con il codice n. 4362, posto a Nord dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda analitica BP2827 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Tranesu", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4370, posto centralmente alle due aree del campo fotovoltaico ubicate nella porzione Sud-Est, di cui alla scheda analitica BP2833 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Putturuju", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4364, posto a ovest dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda analitica BP2830 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo (sulla base della cartografia del PUC del Comune di Siligo e della scheda BP2830 lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del PPR, all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalle opere). Si precisa che l'area del parco agrivoltaico interessa la fascia di lunghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe "Putturuju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Inoltre si deve considerare la prossimità dell'area di intervento al nuraghe "Santu Filighe", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4368, posto immediatamente a Sud-Ovest delle aree del campo fotovoltaico. Nel contesto territoriale interessato dalle opere sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area d'impianto (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico):

- 8 m circa da Nuraghe Tranesu ID_PPR_4370 - Comune di Siligo (SS), a sud-est;
- 50 m circa da Nuraghe Putturuju ID_PPR_4364 - Comune di Siligo (SS), a ovest (sulla base della scheda BP2830 lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del PPR, all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, prossimo all'area interessata dal campo fotovoltaico);
- 60 m circa da Nuraghe Morette ID_PPR_4362 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;
- 140 m circa da Nuraghe Santu Filighe ID_PPR_4368 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 500 m circa da Nuraghe S'Iscalea Chessa ID_PPR_4369 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;

- 520 m circa da Nuraghe Iscala Ruja ID_PPR_4358 - Comune di Siligo (SS), a sud;
- 550 m circa da Nuraghe Traversa ID_PPR_4359 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;
- 990 m circa da Nuraghe ID_PPR_4371 - Comune di Siligo (SS), a ovest;
- 1150 m circa da Nuraghe Ponte Molino ID_PPR_4366 - Comune di Siligo (SS), a sud;
- 1220 m circa da Nuraghe Crastula ID_PPR_4357 - Comune di Siligo (SS), a ovest;
- 1300 m circa da Nuraghe Ortolu ID_PPR_4365 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 1400 m circa da Nuraghe Curzu ID_PPR_4350 - Comune di Siligo (SS), a sud;
- 1600 m circa da Nostra Signora di Mesumundu ID_PPR_731 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 1600 m circa da Rovine edificio Chiesa ID_PPR_10155 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 1950 m circa da Chiesa di San Vincenzo di Ferrer ID_PPR_733 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 2000 m circa da Nuraghe Caspiana ID_PPR_4356 - Comune di Siligo (SS), a sud-est;
- 2050 m circa da Nuraghe Arcusa ID_PPR_4175 - Comune di Ploaghe (SS), a nord;
- 2300 m circa da Nuraghe Arzu ID_PPR_4361 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 2500 m circa da Nuraghe ID_PPR_3156 - Comune di Ardara (SS), a est;
- 2600 m circa da Nuraghe ID_PPR_4172 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-ovest;
- 2600 m circa da Nuraghe ID_PPR_4353 - Comune di Siligo (SS), a sud-ovest;
- 2650 m circa da Nuraghe Regos ID_PPR_4173 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-ovest;
- 2600m circa da Nuraghe ID_PPR_4363 - Comune di Siligo (SS), a ovest;
- 2650 m circa da Nuraghe Su Laccu ID_PPR_4174 - Comune di Ploaghe (SS), a nord-ovest;
- 2700 m circa da Nuraghe ID_PPR_4367 - Comune di Siligo (SS), a nord-ovest;
- 2960 m circa da Nuraghe ID_PPR_4354 - Comune di Siligo (SS), a ovest;
- 220 m circa della stazione elettrica da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654);
- 170 m circa della stazione elettrica Chiesa di Sant'Antimo (ID_PPR_5655);
- 100 m circa della stazione elettrica da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709);
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica.

Sempre nell'ambito delle attività di censimento effettuata dal Comune in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, sono stati considerati ulteriori elementi, di natura architettonica o identitaria, non rientranti attualmente tra i beni del Repertorio 2016, ma per i quali la documentazione prodotta dal Comune costituirà la base di valutazione per l'individuazione di nuovi beni paesaggistici e identitari da inserire nel PPR. Tra gli elementi individuati si segnalano quelli più prossimi all'area di intervento: 1) Casa S'Aspru; 2) Casa Fam. Giagu; 3) Azienda Paule; 4) Cantoniera Figu Ruija. Sempre in relazione all'Assetto storico-culturale del PPR, sono presenti i Nuclei di antica e prima formazione (centri matrice) di Siligo (a 2,6 Km), Banari (a 4,5 Km), Ardara (a 4,8 Km) e Bessude (a 5 Km). Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu Giuncos", cartografato nel PPR, a ovest dell'area su cui si estenderà l'impianto, per il quale la RAS – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio afferma che l'area di impianto sia esterna alla fascia dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., mentre dalle verifiche effettuate sulla cartografia del Geoportale Sardegna lo stesso risulta essere situato ad una distanza inferiore ai 100 m dal campo fotovoltaico e contiguo alla perimetrazione esterna dell'area d'intervento; tale circostanza richiederebbe approfondimenti. Inoltre, è da segnalare la presenza in prossimità dell'area su cui si estenderà l'impianto, per quanto non direttamente interessato, di un bene paesaggistico ambientale cartografato nel PPR: il Riu De S'Adde Manna, situato a circa 1 km dall'impianto in direzione nord-ovest, e dei Monumenti Naturali del Monte Ruju e del Monte Percia a circa 200 m a nord. Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: il Riu Lasari a 3 km a ovest dell'impianto; il Riu Runaghe e il Riu Cabu De Abbas a 3 km a nord-est dell'impianto; il Riu Alinos a 3,5 km a sud-est dell'impianto; il Riu Badde Ulumu in direzione ovest e il Riu Fontana Janna in direzione sud a circa 4,5 km dall'impianto; Il bacino del Lago del Bidighinzu alla distanza di circa 7,5 km a sudovest dell'impianto; l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, ad una distanza di circa 3 km in direzione sud-ovest; l'area vulcanica di Monte Pubulena in direzione nord-ovest a oltre 2 km di distanza dal sito. Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni elementi idrici: Riu De S'Adde Manna e Riu Mascari e relativa fascia di rispetto. Nell'area di posizionamento dei pannelli dell'impianto, non è

presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni contigui, che rientrano nella perimetrazione particellare dell'area interessata agli interventi, sono presenti numerose aree percorse da incendi, datate nel 2013, 2014, 2017 e 2021. In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (in un raggio di 10 km) sono presenti aree a protezione speciale, censite come: ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a circa 5 km a est e SIC ITB012212 "Sa Rocca Ulari" a 8,5 km a Sud. Inoltre, si rileva un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna", a circa 3 km a sud-ovest. B.1.2. Beni architettonici [-] B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze [-] All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, compresi i centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Codrongianos:

Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);

Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);

Ex Monte Granatico (D. 140 del 24.11.2006);

Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020);

- nel Comune di Ploaghe:

Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987) a 220 m circa dalla Sottostazione Elettrica;

Chiesa di Sant'Antimo (D.M. del 19.06.1995) a circa 170 metri dalla Sottostazione Elettrica;

Camposanto Vecchio (D.Co.Re.Pa.Cu. n.10 del 10.02.2019);

Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 44 del 29.06.2022) a 100 m circa da dalla Stazione Elettrica;

- nel Comune di Florinas:

Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004: *Risulta dalla documentazione di progetto (TAV_E5_IMPIANTO BASE_CTR) la presenza di un bene architettonico tutelato ope legis all'interno delle aree oggetto di intervento: la fontana denominata "Sa Fontana 'e s'Ungia" nella parte ovest dell'area di impianto, che risulta interna alla perimetrazione dell'area di impianto ma esterna rispetto all'area di ubicazione dei campi fotovoltaici. Inoltre, nelle aree di impatto potenziale sono presenti la chiesa bizantina di Santa Maria di Bubalis (nota come Nostra Signora di Mesumundu), le case cantoniera denominate "Figu Ruja" in direzione ovest e "Monte Santo" in direzione sud, l'azienda e Casa S'Aspru; e numerose fontane tra cui: Funtana Zuighe, Funtana Pubulos, Funtana Bistia, Funtana Cagada, Funtana De Ciddi, Funtana de Sos Cunzados Bezzos, Funtana S'Abba Uddi, Funtana di Bidda Noa, Funtana Sunighe, Funtana 'e Altu, Funtana Ide, la Funtana S'ispadularzu, Funtana Frades Casos, Funtana Filighe Areste, Funtana Tunele. Tante altre anche lungo il tracciato del cavidotto e in prossimità della Stazione Terna: Funtana Meraia, Funtana Sinnadorzu, Funtana Bainzu Ascu, Funtana S'ispagnolu, Funtana Zuseppe Padre, Funtana Carchinadas, Funtana Maria Farina, Funtana 'Ide, Funtana Baiolis e Funtana Palaesi.* B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici [-] B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici: Come precisato nel paragrafo B.1.1.d, per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R, l'area d'intervento presenta come componenti di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale – Colture erbacee specializzate e Culture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA): la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R, sopra esplicitati. Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 98), dove si attesta che "Relativamente ai Beni Paesaggistici PPR, solo il tracciato del cavidotto interrato interferisce con Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali,

risorgive e cascate, ancorché temporanee... Relativamente ai Beni Identitari PPR, in prossimità dell'area di impianto non insistono beni identitari", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134 del D.lgs 42/2004: - aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.lgs. citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu Giuncos" a ovest della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R.; - l'area di progetto ricade all'interno di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde. Infatti la perimetrazione esterna dell'area d'intervento (indicata con il colore blu in TAV_E6_IMPIANTO_BASE_ORTOFOTO), che riprende la divisione particellare, adibita in progetto ad attività zootecnica, si estende oltre l'area del campo fotovoltaico e coinvolge beni paesaggistici vincolati. Peraltro, l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, per quanto risulti all'esterno, è contermine alla medesima fascia di tutela dei 150 m dal corso d'acqua, vincolata paesaggisticamente. - aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano direttamente interessati dall'intervento: il nuraghe "Putturaju" posto immediatamente a ovest, all'interno della perimetrazione dell'area interessata dalle opere, il nuraghe Tranesu, posto a sud-est delle opere, il nuraghe "Morette", posto a nord dell'area d'intervento e il nuraghe "Santu Filighe" posto a sud-ovest delle opere. L'area del parco fotovoltaico inciderebbe direttamente sulle fasce di tutela condizionata analiticamente perimetrata nell'ambito delle attività di Copianificazione del PUC del Comune di Siligo ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR, come sopra meglio specificato. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva infatti che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata del Nuraghe "Morette", (in merito al solo perimetro delle particelle catastali coinvolte), nonché "del Nuraghe "Tranesu" e del Nuraghe "Putturaju", (per quanto riguarda anche il campo fotovoltaico). Si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe "Santu Filighe", risulta contermine alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest. - Inoltre interessano la fascia di salvaguardia di larghezza pari a 100 m, a partire dal perimetro più esterno della zona a tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe "Putturaju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.143 del codice e 49 comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. (Si mette in evidenza infatti che, sulla base della scheda BP2830, il nuraghe "Putturaju risulta essere traslato, rispetto alla cartografia del PPR, verso est all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalla posa dei pannelli fotovoltaici). Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga che "L'areale di studio si localizza rispettando il buffer di 100 m dalle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale ...;" (Relazione paesaggistica, pag. 31), che "la distanza dall'impianto non rappresenta un fattore di rischio archeologico" (Sintesi non Tecnica, pag. 55), e ancora che "rispetto ai beni paesaggistici individuati nel PPR nel sito in cui sorge l'impianto non vi sono interferenze con il progetto" (Relazione paesaggistica, pag. 23), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione e della fascia di salvaguardia di 100 metri da alcuni di tali beni fino ad adeguamento dei Piani urbanistici. E' evidente che se anche le stringhe fotovoltaiche non ricadessero direttamente sulle aree tutelate paesaggisticamente sopra indicate, ma fossero solo ricomprese nell'area di intervento più ampia, sugli ambiti tutelati

dovrebbero comunque essere realizzate le opere di installazione della recinzione, la fascia di mitigazione, l'impianto di illuminazione, interventi sulla vegetazione, installazione di cabine di campo, ecc, tutti interventi che modificherebbero sostanzialmente lo stato dei luoghi e dovrebbero essere comunque sottoposti a specifica autorizzazione paesaggistica. Considerata tuttavia la natura delle opere in progetto, è già possibile attestare la non conformità delle opere con la tutela paesaggistica dei beni interessati. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione completa del campo fotovoltaico, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. e le opere in progetto inciderebbero in modo fortemente negativo sui beni paesaggistici tutelati sia per le alterazioni direttamente prodotte sui luoghi con l'inserimento di elementi incongrui e dissonanti rispetto ai valori da tutelare, sia per la frapposizione di tali elementi incongrui sulle visuali da e verso i beni. Inoltre, per quanto come dichiarato "L'areale di studio risulta esterno ad aree di notevole interesse pubblico" (Relazione paesaggistica, pag. 97), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risulterebbero, per quanto verificato, chiaramente visibili dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe", nel comune di Siligo (vincolo D.M. 16.09.1970). Dal belvedere, infatti, si gode la vista dell'ampia vallata sulla quale sarebbe posizionato l'impianto, e questo costituirebbe un elemento di forte alterazione e compromissione del "quadro naturale" richiamato nel Decreto Ministeriale. Per quanto attiene al cavidotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ... Nella proposta progettuale dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 5 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e le caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 84) la visibilità dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata da alcuni punti: dal Monte Ruiu (classe di intervisibilità alta), da cui "l'osservatore... vedrà la quasi totalità della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche" seppure "l'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità alta... ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate)" e "al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio"; dalla SP 96 da cui "circa la totalità dell'area oggetto di intervisibilità ricade prevalentemente nelle classi 3-4 (basso, media): l'osservatore.. vedrà non oltre il 50% della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche". A tale proposito si sottolinea che le simulazioni fotografiche riportate nel progetto sono realizzate dai punti di visuale distanti dall'area di intervento (nessuna da punti di osservazione elevati) o con schermature che non consentono la visuale diretta sull'area di impianto, o con la schermatura costituita dalle stesse opere di mitigazione proposte. A tale proposito è evidente nelle simulazioni prodotte che le stesse opere di mitigazione, costituite dal filare geometrico di arbusti della macchia mediterranea e alberature, stagliandosi in modo rigido e innaturale su campi coltivati o a pascolo, sull'ambiente naturale caratterizzato da corsi d'acqua, beni archeologici, sugherete e vegetazione arbustiva naturalmente distribuite, recinti di muri a secco, rilievi vulcanici, costituirebbero un ulteriore elemento di contrasto e intrusione nel contesto. Si segnala ancora che non sono in alcun modo considerati e illustrati nelle simulazioni di progetto tutte le opere previste, quali cabine elettriche e di campo, deposito prefabbricato, viabilità, pali di illuminazione, ecc., non meno invasive e dissonanti della distesa di pannelli fotovoltaici. E si deve anche tenere conto della schermatura che la fascia di mitigazione e i volumi prefabbricati costituirebbero nelle visuali pubbliche verso i beni archeologici presenti nell'area di impianto e nelle aree contermini, o verso il rilievo vulcanico e la singolarità geologica costituita dal dicco lavico. L'impatto prioritariamente considerato da questa Soprintendenza nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo e delle diverse componenti del paesaggio circostante, che sarebbe determinata dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (di 91 Ha di estensione), quale nuovo elemento in grado di compromettere e trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, particolarmente sensibile dal punto di vista naturale e ricca di testimonianze

di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico è particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (in particolare dalla SP 96, SP 131 e dalle Strade locali), da aree di notevole interesse pubblico tutelate come il belvedere di Su Nuraghe a Siligo e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato. L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto. Inoltre all'interno dell'area di intervento sono presenti numerosi recinti delimitati da muri a secco, che costituiscono importanti marcatori del paesaggio identitario e che dovrebbero essere necessariamente sacrificati per la realizzazione dell'impianto. Per quanto riguarda il collegamento all'ampliamento della Stazione TERNA di Codrongianos, il progetto indica il tracciato del cavidotto fino all'area ovest della stazione TERNA esistente, in posizione che disterebbe solo 100 metri dal bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero e soli 170 metri dal bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo: si segnala che per il progetto "SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811]", questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota protocollo MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|16/09/2021|0030773-P solo a seguito di modifica al progetto originario, che prevedeva il posizionamento della Stazione Utenza da realizzarsi nella medesima area proposta per il collegamento nel presente progetto, e il progetto infine approvato prevede l'ubicazione della nuova Stazione a Sud dell'attuale Stazione Terna di Codrongianos, in posizione distanziata dai beni architettonici e con minore incidenza sugli stessi beni. La recinzione perimetrale, proposta a delimitazione del campo fotovoltaico, è prevista con rete metallica di colore verde (altezza 2,3 m), sostenuta da montanti in acciaio infissi nel terreno, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. Secondo quanto riportato nella documentazione (relazione paesaggistica, pag. 76), la recinzione verrà arretrata nelle zone in cui insistono fasce di rispetto stradale e/o di vincolo, per permettere l'inserimento di essenze floreali e/o alberature di schermatura, mentre per l'ingresso alle aree campo sono previsti cancelli carrabili e pedonali. L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto. Per quanto la società proponente sostenga che "il progetto, per la sua natura, non produrrà modificazioni permanenti né tantomeno irreversibili del paesaggio" (Relazione paesaggistica, pag. 101) l'insieme delle opere in progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici. Pertanto, è importante valutare con la massima attenzione l'impatto visivo e la compatibilità dei nuovi inserimenti con l'ambiente circostante, al fine di preservare e valorizzare le caratteristiche di pregio fin qui evidenziate. Nel territorio prossimo all'area d'intervento sono state presentate altre istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni, di cui: la prima in loc. C.da Tanca Pischinosa, a circa 1 km dell'area in esame, in direzione nord-ovest, sull'altro lato della SP 96; la seconda in loc. Lazzareddu, a ovest dell'area in esame, a circa 2,5 km dall'area di progetto, sull'altro lato della S.S. 131; la terza pervenuta con istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022 del Comune di Siligo) in loc. Punta Sos Laccheddos, a sud dell'area in esame, a circa 700 m. Nel progetto in esame non sono stati inclusi nella valutazione dell'impatto cumulativo i sopra citati impianti, di cui alcuni ancora in fase di istruttoria, e tale omissione potrebbe limitare la visione completa degli effetti complessivi sul paesaggio dell'impianto in esame con altri simili e potrebbe portare potenzialmente ad una sottovalutazione degli impatti negativi. Peraltro, sull'impianto agri-voltaico denominato "Ploaghe", in loc. C.da Tanca Pischinosa e sull'impianto denominato "Siligo" in loc. Lazzareddu, si è già espressa negativamente questa Soprintendenza per motivazioni molto simili a quelle esplicitate

nella presente istruttoria. Secondo quanto risultante dagli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 24; TAV_E10_PLANIM_IMPIAN_AGRIVOLT_MITIGAZIO), al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa costituita da filari di siepi arbustive autoctone (piante di mirto) disposte esternamente rispetto alla recinzione, per una larghezza di 5 m e di un prato polifita stabile per il pascolo ovi-caprino al di sotto dei moduli e nelle aree libere all'interno delle particelle catastali coinvolte. Tale fascia mitigativa proposta, che come sopra osservato costituirebbe di per sé un elemento di intrusione, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, come specificato anche nel Parere Ras – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest. Si ritiene che le forti e molteplici criticità sopra segnalate non sarebbero comunque superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto. B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere: Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame: - l'impianto, denominato "Ploaghe", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "C.da Tanca Pischinosa" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio); - l'impianto, denominato "Siligo", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "Lazzareddu" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio). È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico: - l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS) ...".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO [-] Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato";

- f) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 21273 del 22/09/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 12/09/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando "... con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza. In particolare, la stazione utenza risulta collocata in posizione troppo vicina al bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero (100 m) e al bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo (170 m), con rilevante incidenza sui suddetti beni";
- g) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 21924 del 28/09/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico, ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della suddetta procedura, in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica. Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi

dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023".

CONSIDERATO che le opere previste ricadono anche nelle zone di tutela condizionata dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati di cui all'art. 48, comma 1, lett. a) delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale (PPR) ed inseriti nel relativo "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari", avendo concluso il Comune di Siligo, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero della cultura, il procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4, delle NTA del PPR per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 42 del 2004, come inseriti nel predetto "Repertorio" (v. verbale del 14.07.2021 n. prot. 10608):





Figure 4-3 Sovrapposizione Assetto Storico Culturale Opere in progetto


- 1) Nuraghe S'iscale Cheessa-Località Se Marghine
- 2) Nuraghe Traversa –Località Sa Traversa
- 3) Nuraghe Puttu Ruju-Località Musu e Cantanos
- 4) Nuraghe Morette-Località Morette
- 5) Nuraghe Santu Filighe-Località Santu Filighe
- 6) Nuraghe S'iscale Rujia- Località Piano di S'Aspru
- 7) Nuraghe Tranesu- Località Truviu

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, paragrafo 4.1.3. *Assetto storico culturale*, fig. 4-3, p. 27, ove si evidenzia la presenza dei beni culturali archeologici nell'immediato intorno del nuovo impianto industriale, con particolare riferimento al n. 3 – Nuraghe Puttu Ruju – RAS-PPR-BURAS-4364 -, al n. 4 - Nuraghe Morette - RAS-PPR-BURAS-4362 – e al n. 7 – Nuraghe Tranesu – RAS-PPR-BURAS-4370, più direttamente interferiti dalle opere del medesimo progetto industriale)

MA




(Nuraghe Putturuju – PPR n. 4362 – areale ROSSO -, con il relativo perimetro di tutela condizionata direttamente interferito dal nuovo impianto industriale – in VERDE)



(Nuraghe Tranesu – PPR n. 4370 – perimetro ARANCIONE -, con il relativo perimetro di tutela condizionata direttamente interferito dal nuovo impianto industriale – in VERDE)


MA



(Nuraghe Morette – PPR n. 4362 – perimetro ARANCIONE -, con il relativo perimetro di tutela condizionata direttamente interferito dal nuovo impianto industriale – in VERDE)

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro del 12/09/2023, paragrafo A-BA - Allegato n. 2 -, con beni culturali archeologici direttamente interferiti dalle opere previsti o presenti nell'ambito della fascia di rispetto di 500 m indicata dalla lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia:

MA



(da GOOLGE – Earth PRO – elaborazione della Soprintendenza speciale per il PNRR da “DATI GIS” del proponente – pannelli fotovoltaici in GRIGIO – direttamente ricadenti nei perimetri di tutela condizionata dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale e sopra descritti quali beni culturali archeologici – perimetri in GIALLO -, ove si evidenzia anche che il progetto di cui trattasi si colloca all’interno di una corona di beni archeologici, posti nelle sue immediate vicinanze, tanto da trasformarne irrimediabilmente il relativo contesto di giacenza naturale d agricolo come fino ad oggi conservatosi)

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione del progetto di cui trattasi costituisce un ulteriore elemento di diretto disturbo ed alterazione del naturale contesto di giacenza dei predetti beni archeologici presenti nell’immediata coincidenza, nel suo ambito e nelle sue più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per gli ulteriori beni archeologici presenti un eventuale esito negativo delle indagini archeologiche preventive da condursi ai sensi dell’allora vigente art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 od oggi art. 41, comma 4, ed Allegato I-8 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in quanto l’elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel suo più puntuale posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO che l’impianto industriale proposto si pone a diretto contatto con l’area di tutela del cono vulcanico di Monte Rujù e in prossimità del cono vulcanico di Monte Pescia (Sa Percia), risultando dal primo bene paesaggistico maggiormente e direttamente intervisibile, tanto da modificarne sostanzialmente il paesaggio naturale ed agricolo esistente con altro di tipo industriale, totalmente estraneo al relativo contesto di giacenza come fin qui conservatosi:

MA




Figure 3-2 Variante Monte Ruiu Comune di Siligo_Sovrapposizione Stralcio Tav 2 Zone di interesse Paesistico Storico ed Artistico e localizzazione siti archeologici-Are d'intervento

MA



Figure 3-3 Il Monte Ruiu visto dall'area d'intervento




Figure 3-4 Variante Monte Ruiu Comune di Siligo_ Stralcio Tav 3 Stato modificato su catastale.

NTA PUC Art.17 bis VINCOLI SPECIALI IN ZONA "E" (Articolo introdotto dalla Variante adottata definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/11/2012)

Nel territorio comunale sul tavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, meglio rappresentato nella Tav. 2, allegata alla variante urbanistica del novembre 2012, visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", è vietata la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, paragrafo 3.1. *Piano Urbanistico Comunale (PUC) Comune di Siligo*, ove si evidenzia la contiguità del nuovo impianto industriale rispetto al cono vulcanico di Monte Ruiu, tanto da alterarne il naturale ed agricolo contesto di giacenza con un paesaggio tipicamente industriale)

MA




Figura MIV_Mappa di intervisibilità verosimile

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, paragrafo 7.2. *Mappa intervisibilità teorica e verosimile*, ove si evidenzia la contiguità del nuovo impianto industriale rispetto al Monumento Naturale di Monte Ruju – l.r. n. 31 del 1989, tanto da alterarne il naturale ed agricolo contesto di giacenza con un paesaggio tipicamente industriale)


CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Ruju è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_09 di seguito riprodotta):

MA


M.TE RUJU



Rappresentazione tridimensionale (3D).



Rappresentazione su database geotopografico (DBGT 10k).



Rappresentazione su ortofoto (anno 2016).

Informazioni geografiche

Denominazione: M.TE RUJU* (Q.Max m s.l.m.535,5)
 Provincia: SASSARI
 Comune: SILIGO

Dati geologici

Ciclo Vulcanico: Plio-Pleistocenico (PP)
 Età radiometrica: 0.0±0.1 Ma
 Tipo di vulcano: Cono di scorie
 Composizione Litologica: Scorie (Basalti alcalini)
 Stile eruttivo: Hawaiiiano - Stromboliano
 Elementi di interesse geologico-paesaggistico: Il cono di scorie e gli spettacolari diachi di alimentazione, in rilievo di alcuni metri rispetto alla superficie delle rocce incassanti

Parametri considerati per la delimitazione: Il perimetro dell'edificio è stato tracciato in corrispondenza della principale rottura di pendo evidenziata dalla fotointerpretazione e dalle elaborazioni morfometriche (Grosse et al., 2012 e carta delle concavità convessità). Le informazioni morfologiche sono state incrociate con i limiti geologici evidenziati dalla Carta geologica 1:25.000 del PPR.

* Cioni Raffaele et al. "Gli edifici vulcanici oenozoici della Sardegna". Rubbettino Editore 2016, pag. 82


CONSIDERATO che il cono vulcanico di Monte Pescia (Sa Percia) è tutelato per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. I), del D.Lgs. n. 42 del 2004, stante la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala adeguata alla sua identificazione avvenuta a cura del Comitato Tecnico di copianificazione paesaggistica per la verifica ed adeguamento del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo di cui al verbale del 18/12/2018 (v. la scheda VU_10 di seguito riprodotta):

MA

M.TE PESCIA (Sa Percia)



Rappresentazione tridimensionale (3D).



Rappresentazione su database geotopografico (DBG110k).



Rappresentazione su ortofoto (anno 2016).

Informazioni geografiche

Denominazione: M.TE PESCIA (Sa Percia)* (Q.Max m s.l.m.501,5)
 Provincia: SASSARI
 Comune: SILIGO

Dati geologici

Ciclo Vulcanico: Plio-Pleistocenico (PP)
 Et  radiometrica: 0,6±0,1 Ma
 Tipo di vulcano: Cono di scorie
 Composizione Litologica: Scorie (Basalti alcalini)
 Stile eruttivo: Hawaiiiano - Stromboliano
 Elementi di interesse geologico-paesaggistico: Il cono di scorie

Parametri considerati per la delimitazione: Il perimetro dell'edificio   stato tracciato in corrispondenza della principale rottura di pendio evidenziata dalla fotointerpretazione e dalle elaborazioni morfometriche (Grosse et al., 2012 e carta delle concavit  convessit ). Le informazioni morfologiche sono state incrociate con i limiti geologici evidenziati dalla Carta geologica 1:25.000 del PPR.


CONSIDERATO che il nuovo impianto industriale si porrebbe nelle immediate pendici dei promontori collinari circostanti ove si localizzano i beni archeologici sopra indicati e i beni paesaggistici di cui ai "vulcani" sempre sopra descritti, costituendo per questo una profonda alterazione del relativo contesto di giacenza, oggi caratterizzato da assoluta naturalit  agricola dei medesimi suoli, che sarebbero sostituiti da strutture industriali quali i pannelli fotovoltaici previsti.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. n. 42 del 2004):

- Riu Giuncos.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi dovrebbe occupare le aree tutelate paesaggisticamente sopra descritte, le cui fasce di tutela pari a 150 m per lato sarebbero sostanzialmente sostituita dalle opere di mitigazione rese necessarie dalla limitrofa costruzione dell'impianto industriale proposto e della relativa prescritta fascia parafuoco:

MA



(Immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con l'impianto industriale in progetto, secondo i file .shp consegnati dal Proponente con l'istanza di VIA – ID_VIP 9245, area dei pannelli FV in VERDE – e la rappresentazione della fascia di tutela di 150 m del Riu Giuncos - nella parte ovest dell'impianto, con colore CELESTE - che sarebbe interessata dalle opere relative ai pannelli fotovoltaici, ma ancor più dalla fascia parafuoco chiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari lungo il perimetro dell'impianto, anche in questo caso alterando il naturale paesaggio esistente oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 34 Ha a pannelli fotovoltaici), anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricola agroforestale (Zona E del PUC del Comune di Siligo), con campi che si distendono in maglie regolari tra i diversi rami dell'infrastrutturazione rurale segnata da muri a secco, ovvero allo stato ancora naturale:

MA



Figure 5-4 Punto di scatto n°3



Figure 5-5 Punto di scatto n°4

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. RP, p. 65, immagini del Proponente raffiguranti lo stato dei luoghi come non interessati da opere non attinenti a pratiche agricole)

CONSIDERATO che l'impianto industriale di cui trattasi si localizza in una "... area ... costituita da un altopiano formato dalle colate laviche discese dal Monte Ruju, prevalentemente pianeggiante, con presenza di leggeri dislivelli, che ha, come il restante territorio, la connotazione tipica del paesaggio agropastorale e presenta recinti delimitati da muri a secco e, soprattutto sui settori orientali, un'accentuata presenza di alberature ... Inoltre all'interno dell'area di intervento sono presenti numerosi recinti delimitati da muri a secco, che costituiscono importanti marcatori del paesaggio identitario e che dovrebbero essere necessariamente sacrificati per la realizzazione dell'impianto ..." (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente), "muri a secco" che con la realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi si troverebbero interrotti nella loro continuità dai relativi pannelli fotovoltaici, perdendo di conseguenza il loro naturale rapporto con le circostanti aree agricole per i quali erano destinati alla relativa delimitazione, considerando che i medesimi "muri a secco" sono oggetto di tutela da parte del Piano paesaggistico regionale quali "beni identitari" ai sensi degli articoli 6, comma 5, e 9 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (v. anche Allegato 3, *Categorie di Beni Identitari*, punto 2.2. *Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale*):

MA

Il paesaggio conserva tutt'ora una spiccata connotazione agropastorale, con la distribuzione delle "tancas", delimitate dai caratteristici muretti a secco, beni diffusi nel paesaggio agrario ,che disegnano le aree a pascolo secondo geometrie piuttosto irregolari, specchio delle vicende legate all'evoluzione della proprietà terriera. Lo sviluppo del layout di impianto è stato condotto con particolare attenzione alla minimizzazione degli impatti su tali elementi; in particolare nessuno dei muretti presenti sarà direttamente interessato dalla posa dei tracker e dei moduli fotovoltaici Il proposto progetto agrivoltaico, al fine di perseguire la tutela e la salvaguardia dei beni diffusi nel paesaggio agrario prevede una di manutenzione e ripristino, attraverso tecniche costruttive tradizionali, dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento del manufatto.



Figure 4-8 Foto da drone in evidenza le tancas recintate dai caratteristici muretti a secco



Figure 4-9 Foto da drone Nuraghe Tranesu in evidenza i caratteristici muretti a secco



Foto 9



Foto 10

(da *Relazione Tecnica Generale*, elaborato n. R01, p. 40)

CONSIDERATO che la tradizione costruttiva dei muri a secco è oggetto della Decisione del Comitato intergovernativo dell'UNESCO n. 13.COM 10.B.10, adottata in Port Louis il 26/11/2018-01/12/2018, con la quale l'Art of dry stone walling, knowledge and techniques è iscritta nella Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, su proposta d'iscrizione formulata anche dall'Italia.

CONSIDERATO che le opere di connessione dell'impianto industriale alla RTN si collocano in prossimità diretta con il bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero (vincolato con decreto della CO.RE.PA.CU. n. 44 del 29/06/2022 – reso pubblico sul sito del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna – sezione “Beni dichiarati di interesse culturale” – v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 12/09/2023 – Allegato n. 2 -: “... Per quanto riguarda il collegamento all'ampliamento della Stazione TERNA di Codrongianos, il progetto indica il tracciato del cavidotto fino all'area ovest della stazione TERNA esistente, in posizione che disterebbe solo 100 metri dal bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero e soli 170 metri dal bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo: si segnala che per il progetto “SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811]”, questo Ministero ha espresso parere favorevole

con nota protocollo MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|16/09/2021|0030773-P solo a seguito di modifica al progetto originario, che prevedeva il posizionamento della Stazione Utente da realizzarsi nella medesima area proposta per il collegamento nel presente progetto, e il progetto infine approvato prevede l'ubicazione della nuova Stazione a Sud dell'attuale Stazione Terna di Codrongianos, in posizione distanziata dai beni architettonici e con minore incidenza sugli stessi beni ...").

CONSIDERATO che la predetta motivazione di tutela del bene culturale della chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e del relativo villaggio medievale si debba estendere anche alla considerazione dello stesso bene e villaggio da parte del vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) quali beni paesaggistici tipizzati e individuati ai sensi degli articoli 48 e 49 delle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA), identificati con i rispettivi codici IDBUR 709 e 10138 del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari dello stesso PPR.

RITENUTO, per quanto sopra, che l'impatto sul fattore ambientale del patrimonio culturale architettonico e paesaggistico determinato dalla localizzazione della nuova CABINA UTENTE sia, nella fase di esercizio del nuovo impianto industriale di cui trattasi, ancora non determinabile, stante il rimando ad un generico progetto di ampliamento della SE "Codrongianos" di competenza di Terna S.p.A., comunque non potendosi considerare eventuali mitigazioni vegetazionali nell'area interessata ed indicata dal Proponente, quale percorso del relativo cavidotto interrato, come un elemento sufficiente a ridurre o annullare un eventuale impatto negativo verso il bene architettonico qui individuato in diretta corrispondenza, in quanto si dovrebbe determinare la creazione di una barriera visiva vegetazionale che inficerebbe il godimento del relativo paesaggio circostante come ancora preservatosi intorno alla chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e al relativo villaggio medievale:



(da SIA – Allegato 11 – Carta dell'impatto cumulativo impianti fotovoltaici, particolare, con individuato – linea a PUNTI ROSSI – il tracciato del cavidotto di collegamento dell'impianto industriale con la CABINA UTENTE alla RTN, in prossimità del bene architettonico della chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor e del relativo villaggio medievale – riquadro ARANCIONE)

MA

VISTO il decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, dell'immobile denominato "Chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor":



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro



Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto anteriore (foto di repertorio, *open source*)




Ploaghe, chiesa di Sant'Antonio abate di Salvenor. Prospetto posteriore (foto di repertorio, *open source*)

(da *Relazione storico descrittiva* allegata al decreto CO.RE.PA.CU n. 44 del 29/06/2022, particolare della documentazione fotografica allegata)

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile" nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale di seguito illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato con etichetta VERDE – ID_VIP 9245 il progetto in esame


MA

e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):




(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 9245 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

MA



(dettaglio dell'immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – pannelli in VERDE; MASE-VA ID_VIP 9245 – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA, con evidenziati anche i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle NTA – cerchi con LINEE ROSSE – coincidenti anche con i beni culturali archeologici sopra descritti)

MA



(da GOOGLE – Earth PRO – rappresentante i perimetri di tutela integrale – linee ROSSE – e di tutela condizionata – linee GIALLE – dei beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale ai sensi degli articoli 48 e 49 delle NTA –, coincidenti con i beni culturali archeologici sopra descritti ed anche direttamente interferiti dall’impianto industriale di cui trattasi

RITENUTO che sia in atto la trasformazione sostanziale del paesaggio agricolo esistente anche nel territorio del comune di Siligo (SS) ed, in particolare, nell’areale di progetto ove si collocano una moltitudine di beni archeologici, e per questo non idonea alla installazione di impianti FER quali quelli fotovoltaici ed agrivoltaici (come indicato dalla D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020, ai sensi del DM 10/09/2010), ovvero in area non dichiarata idonea ai sensi della lett. *c-quater* del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021. Constatato che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici per i quali è in corso l’iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce dell’incertezza delle coltivazioni proposte e dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l’onere di conduzione. L’impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il contesto di giacenza dei beni archeologici esistenti e del relativo paesaggio avrebbe una sostanziale sostituzione con impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi.

CONSIDERATO che Atlas Solar 6 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano certificare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell’impianto industriale proposto (salvo il riferimento a due sole unità di personale impiegato nelle attività agricole, assolutamente insignificante rispetto al predominante

personale previsto per il solo impianto FER – v. documento *Analisi ricadute sociali e occupazionali* in fase di esercizio e di manutenzione, p. 44), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nel SIA non è trattato il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste, benché se ne attesti la volontà di garantirne la continuità produttiva.

CONSIDERATO che il *Computo Metrico Estimativo* (elaborato n. R10) prevede unicamente le opere di “PIANTAGIONE DI SIEPI ...”, “INERBIMENTO CON IDROSEMINA” e di un “TECNICO INFORMATICO” per il monitoraggio impianto agricolo, e non quelle di miglioramento fondiario che dovrebbero essere integrate all’impianto industriale proposto, a maggiore riprova di quanto le stesse attività agricole siano in realtà un elemento non sostanzialmente integrato nel progetto agrivoltaico che si sostiene di aver presentato, anche a dimostrazione del non consumo di suolo agricolo esistente.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione effettiva fra l’attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l’affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

CONSIDERATO che le opere indicate come necessarie per la prevenzione antincendio delle aree agricole dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari della Regione Autonoma della Sardegna, con il contributo istruttorio prot. n. 18915 del 18/03/2023, dichiara che “... *Al fine di proteggere l’impianto da incendi di vegetazione e al fine di prevenire pericoli di incendio boschivo provocabili dallo stesso fotovoltaico, si ritiene necessario realizzare delle fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dell’area interessata dall’impianto, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile ...*”, comporterebbero l’ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le richieste fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. elaborato n. RP1) non è stato redatto da Atlas Solar 6 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative agricole e zootecniche non sono considerate come elementi da monitorarsi, apparendo anche in questo caso come non integrate nel progetto industriale proposto fondamentalmente per la sola produzione di energia elettrica). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto paesaggistico (v., per esempio, i beni paesaggistici tipizzati ed individuati dal Piano paesaggistico regionale non già oggetto di monitoraggio, ma anche per la presenza di beni archeologici prossimi all’impianto industriale proposto – v. quanto in merito sopra riportato nel presente parere tecnico - ed ancora per la presenza di “muri a secco” oggetto delle dichiarazioni UNESCO sopra riportata).

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l’impegno dell’area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.


RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell’impianto fotovoltaico in effetti proposto.

CONSIDERATO che la realizzazione dell’impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l’automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli

impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali “aree idonee” *ex lege* per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all’art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell’ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l’ulteriore determinazione, di conseguenza, dell’estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell’atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l’art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

MA

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punti n. 13.8 – ma v. n. 12.3 – e n. 13.11 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate "idonee" dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto

MA

generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): *"2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"*.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Atlas Solar 6 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 12/09/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 12/09/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 28/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 22/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 13259 del 12/09/2023 (v. paragrafo B.2.1.c – Allegato n. 2).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 12/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 28/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 22/09/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, nella provincia di Sassari.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

Firmato digitalmente da
Rocco Rosario Tramutola

CN = Tramutola Rocco Rosario
O = Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo
C = IT

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

A Atlas Solar 6

atlassolar6@legalmail.it

OGGETTO: Siligo (SS). Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecnica, sito nel comune di Siligo (SS) per una potenza nominale massima di 30144 kW e potenza in a.c. di 27500 kW, alla tensione rete di 36 kV, e delle relative opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Codrongianos (SS), Ploaghe (SS) e Siligo (SS).
Richiesta chiarimenti e trasmissione della documentazione mancante.

In riferimento alla nota in oggetto, agli atti di questo Ufficio con prot. n. 16277 del 09.12.2022, si fa presente che non appare chiaro se codesta Società, con la trasmissione della comunicazione di prossima presentazione alla RAS di istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, previa trasmissione al MITE e agli Enti di competenza della documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, intendesse semplicemente informare questa Soprintendenza dell'intenzione di procedere alla presentazione delle istanze suddette o se richiedesse l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Pertanto si chiede a codesta Società di ritrasmettere la nota specificando in maniera chiara la richiesta.

Si anticipa che, se si dovesse richiedere l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, la documentazione allegata alla suddetta nota è incompleta in quanto non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il *Template Gis*.

Mancano inoltre lo stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste e il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva.

Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa si rileva inoltre che:

- non è stata effettuata la ricognizione presso l'archivio di questa Soprintendenza;
- non sono presenti le perimetrazioni relative ai vincoli archeologici;
- non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei beni cartografati nel PUC di Siligo;
- non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos);
- non è presente la carta della visibilità del suolo delle diverse UR durante le ricognizioni e nella relazione sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di foto fatte dal drone per l'area dell'impianto agrivoltaico): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate anche per il tracciato del cavidotto e delle altre opere di connessione.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067400
PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Si rimane in attesa della trasmissione dell'istanza corretta e, nel caso la stessa si riferisca alla richiesta dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, della documentazione che colmi le carenze evidenziate sopra.

La Funzionaria Archeologa responsabile per i territori di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti, è la dott.ssa Pina Corraïne (pina.corraïne@cultura.gov.it; 0792067429).

PC

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Alla

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

piero.aebischer@cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9245]. PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrifotovoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.

Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: Atlas Solar 6 S.r.l.

Rif. Vs. nota n. 3419 del 09.03.2023, Ns. nota n. 3614 del 10.03.2023.

Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Sassari di Nuoro.

Con riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali, consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, facendo seguito alla richiesta di codesta Soprintendenza speciale per il PNRR, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Il progetto prevede la costruzione di un impianto di energia agrivoltaica della potenza massima di picco pari a 30,144 MWp e con potenza nominale in A.C. di 27,500 MWp, che sorgerà in provincia di Sassari in agro del comune di Siligo. L’impianto sarà allacciato, mediante un elettrodotto interrato della lunghezza di circa 12,6 km uscente, dalla cabina d’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in antenna a 36 kV con un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione 380/220/150 kV della RTN “Codrongianos”.

L’area d’interesse per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico a terra ad inseguimento mono-assiale, presenta un’estensione complessiva di circa 91 ha di cui circa 34 ha in cui insiste il campo agrifotovoltaico.

L’impianto fotovoltaico, oltre ai moduli fotovoltaici, prevede i seguenti elementi: n. 10 cabine di campo; n. 1 cabina principale d’impianto; n. 1 vano tecnico per l’attività di pastorizia e costituito da container metallico sovrappeso dal suolo; viabilità interna al parco per le operazioni di costruzione e manutenzione dell’impianto e per il passaggio dei cavidotti interrati; aree di stoccaggio materiali posizionate in diversi punti del parco, le cui caratteristiche (dimensioni, localizzazione, accessi, etc) non sono definite negli elaborati del progetto sottoposto a VIA; cavidotto interrato di collegamento tra la cabina principale d’impianto e da quest’ultima fino al punto di connessione; rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell’impianto mediante trasmissione dati via modem o tramite comune linea telefonica; fascia di mitigazione perimetrale; superficie intorno alle batterie di pannelli da destinare al pascolo.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant’Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Si deve rilevare che in due aree prossime alla zona in cui è prevista la costruzione dell'impianto in esame sono in progetto altri due impianti fotovoltaici (agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_9091; agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu - ID_9305) e che gli impatti derivanti dalla costruzione dell'impianto in oggetto devono essere valutati considerando quindi anche gli altri due impianti.

L'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna e, più precisamente, nella parte ovest della Provincia di Sassari, nell'agro del territorio comunale di Siligo, in località "Mesu e Cantanu", a oltre 2,5 km a Nord-est dal centro abitato, a circa 7 km da Codrongianos e Florinas e a circa 6 km a Sud dal centro abitato di Ploaghe.

L'area è inclusa nel territorio agricolo rurale della regione del Logudoro-Meilogu, al centro di un paesaggio caratterizzato da antichi vulcani spenti in cui si alternano zone geomorfologiche differenti: paesaggi collinari dall'andamento sinuoso e vario ed in parte montuosi, valli e pianure attraversate da numerosi fiumi e torrenti. Il territorio mantiene ancora oggi le caratteristiche del paesaggio rurale, caratterizzato dalla trama di appoderamenti segnati dalla presenza di muretti a secco e siepi, dove si alternano manufatti isolati a servizio delle attività agropastorali, da una fitta rete di antichi percorsi e dall'alternanza di colture, con seminativo e pascolo. L'abitato di Siligo, nel cui territorio in cui è prevista la collocazione dell'impianto, sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, propaggine del Monte Pelao, in un paesaggio prevalentemente collinare, al centro del monumento naturale dei crateri vulcanici del Meilogu (Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu istituito con Decreto Assessorato Difesa Ambiente n.18 del 18 gennaio 1994), e caratterizzato da uno scenario di alture calcaree e basaltiche e valli terrazzate formate dall'erosione dei torrenti. Tra le formazioni vulcaniche si deve segnalare il sistema di coni allineati in direzione NNO-SSE, che delimita l'area dell'impianto in esame, e che comprende il Monte Ruju, la cui cima, che raggiunge i 536 metri s.l.m., è la maggiore del sistema collinare, e i monti Percia, Sos Pianos, Pubulena, Monte Sa Figu 'e Mannu. Il centro abitato è circondato da zone agricole, edifici rurali, strade poderali e interpoderali, con aree a pascolo e aree con copertura di specie arbustive della macchia e aree boschive. L'assetto del territorio sull'area vasta di progetto si presenta principalmente come agro-pastorale omogeneo con un susseguirsi di elementi fisico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico-culturali con distribuzione uniforme, caratterizzato da insediamenti sparsi, composti da nuclei abitati, case isolate e edifici produttivi, che si integrano armoniosamente con gli elementi naturali e morfologici. Le unità abitative conservano per lo più intatta la tipica configurazione architettonica tradizionale.

Le reti stradali esistenti più vicine all'impianto in progetto sono: la Strada Provinciale n. 96, immediatamente a nord dello stesso, a pochi metri e la Strada Statale 131 Carlo Felice, che transita in prossimità, ad Ovest, della localizzazione del campo fotovoltaico, a circa 900 m di distanza. L'area di progetto è raggiungibile attraverso strade poderali collegate alla Strada Provinciale n.96.

Sotto il profilo paesaggistico e culturale è importante evidenziare la presenza di numerose e significative emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano della frequentazione dell'area dalla preistoria ai giorni nostri, con alta densità di beni di rilevante interesse culturale anche nell'area circostante e in prossimità dell'impianto: numerosi nuraghi e tombe dei giganti, domus de janas, tracciati viari e insediamenti di epoca romana, chiese e resti di villaggi medievali, oltre a vecchi ricoveri di pastori costruiti in pietra a secco. La presenza di tali elementi contribuisce in modo significativo alla connotazione e definizione del luogo come paesaggio storico-culturale sul quale si esplica e si riconosce ancora oggi il complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali tra i vari siti.

Dal punto di vista morfologico l'impianto sarebbe collocato in un'area che si sviluppa tra 315 e 330 m s.l.m. posta ai piedi del cono vulcanico del Monte Ruju: questo, con un cratere ben conservato, presenta lungo le falde, unici in Italia, 'dicchi' vulcanici derivati dal raffreddamento della colata lavica lungo strette fratture rocciose, denominate *Su Muru 'e Ferru*, alte fino a 7 metri. L'area interessata dal progetto è costituita da un altopiano formato dalle colate laviche discese dal Monte Ruju, prevalentemente pianeggiante, con presenza di leggeri dislivelli, che ha, come il restante territorio, la connotazione tipica del paesaggio agropastorale e presenta recinti delimitati da muri a secco e, soprattutto sui settori orientali, un'accentuata presenza di alberature. Le formazioni di colate laviche che discendendo dal Monte Ruju e dai centri di emissione vicini hanno formato l'altopiano sono anche caratterizzate dalla presenza di un altissimo numero di nuraghi, alcuni dei quali ricompresi all'interno dell'area di impianto o sul suo perimetro (Nuraghe Putturaju, Nurahe Tranesu, Nuraghe



Morette, Nuraghe Santu Filighe). All'interno dell'area di progetto, nella parte est, sono presenti alcuni edifici pertinenti ad un'azienda agricola, che sarebbero inclusi nella perimetrazione dell'area coinvolta dagli interventi, con le stringhe fotovoltaiche poste in contiguità ai fabbricati esistenti.

ALLEGATO A-BA

Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Tra gli elaborati progettuali consultati vi sono la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di seguito VPIA, (Tav_RS2) e le carte allegate (Tav_RS2_1_All1_Carta_presenze_archeologiche; Tav_RS2_2_Allegato_2_Carta_Rischio_tav1; Tav_RS2_3_Allegato_3_Carta_Rischio_tav2; Tav_RS2_4_Allegato_4_Carta_Rischio_tav3; Tav_RS2_5_Allegato_5_Carta_Rischio_tav4) redatta dall'Archeologo dott.ssa Gerardo Fratianni, in possesso dei requisiti previsti per legge.

La stessa relazione è stata trasmessa a questa Soprintendenza (ns. prot. n. 16277 del 09.12.2022) in allegato alla comunicazione di prossima presentazione alla RAS di istanza di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003, previa trasmissione al MITE e agli Enti di competenza della documentazione per la Valutazione di Impatto Ambientale, senza che fosse chiaro se il Proponente intendesse semplicemente informare questa Soprintendenza dell'intenzione di procedere alla presentazione delle istanze suddette o se richiedesse l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera g-ter, del D. Lgs. 152/2006 (ora soppressa dall'art. 19, comma 1, lettera b del D.L. 13/2023). Considerato che la richiesta, così come era stata formulata, non era chiara è stato chiesto di ritrasmettere la stessa chiedendo l'esame della documentazione per il rilascio dell'atto specifico e chiedendo delle integrazioni agli elaborati trasmessi (ns. prot. n. 1267 del 25.01.2023).

In particolare nella nota sopra menzionata si faceva presente che *“se si dovesse richiedere l'atto del competente Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, la documentazione allegata alla suddetta nota è incompleta in quanto non è conforme alle Linee Guida per la redazione degli elaborati inerenti la procedura di verifica dell'interesse archeologico pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022) in quanto non è presente il Template Gis.*

Mancano inoltre lo stralcio del progetto funzionale a esaminare in maniera più approfondita le lavorazioni previste e il quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva. Dall'esame preliminare della documentazione trasmessa si rileva inoltre che:

- *non è stata effettuata la ricognizione presso l'archivio di questa Soprintendenza;*
- *non sono presenti le perimetrazioni relative ai vincoli archeologici;*
- *non sono state prese in considerazione le perimetrazioni dei beni cartografati nel PUC di Siligo;*
- *non è stato perimetrato il buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos);*
- *non è presente la carta della visibilità del suolo delle diverse UR durante le ricognizioni e nella relazione sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di foto fatte dal drone per l'area dell'impianto agrivoltaico): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate anche per il tracciato del cavodotto e delle altre opere di connessione.*

Si rimane in attesa della trasmissione dell'istanza corretta e, nel caso la stessa si riferisca alla richiesta dell'atto del Soprintendente relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, della documentazione che colmi le carenze evidenziate sopra.”

Ad oggi, questa Soprintendenza non ha ricevuto riscontro alla nota di richiesta di integrazioni.

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

I territori di Siligo, Ploaghe e Codrongianos, interessati dall'impianto in progetto, sono stati frequentati dall'uomo, senza soluzione di continuità, dalla preistoria ai nostri giorni.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

Per l'epoca preistorica si ricorda a titolo esemplificativo l'insediamento di Sa Binza Manna, dove tra gli altri reperti sono stati rinvenuti degli anelloni litici e parte di un piccolissimo idoletto femminile, e la necropoli a domus de janas di Monte Peltusu.

Notevoli sono le testimonianze di epoca nuragica: oltre ai numerosi nuraghi (ad es. Nuraghe Morette, Nuraghe Traversa, Nuraghe Putturuju, Nuraghe Attentu, Nuraghe Su Laccu) e alle tombe di giganti (ad es. Tomba di giganti di Funtana Bajolis) sono attestati importanti santuari (Monte Sant'Antonio di Siligo).

In epoca romana, oltre al tracciato viario della strada *a Turre*, un tratto della quale è stato messo in luce a Siligo ed è documentata anche dal rinvenimento di un miliario a Campu Lazzari (Ploaghe), sono note delle necropoli (ad es. La Rimessa a Codrongianos) e resti di insediamenti (ad es. Muru Ulimu).

In epoca medievale numerose sono le chiese attestate (Saccargia, San Michele e Sant'Antonio di Salvennor, Santa Maria di Bubalis) vicino alle quali spesso sorgevano i pertinenti villaggi.

Di seguito si riportano i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii. in quanto oggetto di dichiarazione di particolare interesse culturale, i beni inseriti nel Repertorio del Mosaico del PPR e tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. e ii., i beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le altre emergenze archeologiche per le quali non sia intervenuta una dichiarazione di interesse culturale ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e che non rientrano tra i beni di repertorio del PPR tutelati ai sensi della parte III del D.Lgs. 42/2004: l'elenco, da considerarsi non esaustivo e puramente orientativo, soprattutto in attesa delle integrazioni richieste per la VPIA, comprende i beni dislocati entro 1000 m circa dall'impianto in progetto.

Beni culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.

Comune di Siligo

- Nuraghe Conzattu (DM del 10.03.1967)

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Palaesi (DM del 18.06.1965)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Su Laccu (DCR n. 91 del 22.11.2022)

Beni archeologici cartografati nel PPR (Repertorio del Mosaico - art. 48 delle NTA)

Comune di Codrongianos

- Nuraghe Ozzastru (ID_PPR_3588)
- Nuraghe Bolinu (IS_PPR_3576)
- Nuraghe Puttu 'e Cherchi (ID_PPR_3582)
- Nuraghe S'Ispagnolu (ID_PPR_3583)
- Nuraghe Pedru Farre (ID_PPR_3584)

Comune di Ploaghe

- Nuraghe Figosu (ID_PPR_4166)
- Nuraghe Montiju Arzola (ID_PPR_4163)
- Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte (ID_PPR_289)
- Insediamento di Sa Binza Manna (ID_PPR_154)
- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654)
- Chiesa di Sant'Antino (ID_PPR_5655)
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138)

Beni Copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle NTA del PPR

Comune di Siligo

- Nuraghe Tranesu
- Nuraghe Iscala Ruja
- Nuraghe Morette
- Nuraghe Putturuju
- Nuraghe Santu Filighe
- Nuraghe Traversa
- Complesso nuragico di Sa Marghine
- Nuraghe Crastula
- Nuraghe Ortolu
- Nuraghe Lasari/Nuraghetta
- Nuraghe Truviu
- Sito pluristratificato di Sant'Ortolu

Altri elementi di interesse archeologico

Comune di Siligo

- Nuraghe Sa Marghine II
- Sito pluristratificato di Monte Mannu

Comune di Codrongianos

- Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi

Comune di Ploaghe

- Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- Nuraghe di Funtana Bajolis

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si elencano i beni più prossimi all'impianto in progetto e la distanza da esso.
L'elenco quindi è da considerarsi puramente orientativo, in attesa delle integrazioni richieste.

Area impianto

- 1 m circa da Nuraghe Putturuju (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene);
- 150 m circa da Nuraghe Morette (impianto potrebbe essere all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 150 m circa da Nuraghe Santu Filighe
- 70 m circa da Nuraghe Tranesu (impianto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 480 m circa da Nuraghe Iscala Ruja
- 700 m circa da Nuraghe Traversa
- 700 m circa da Sito pluristratificato di Monte Mannu
- 1000 m circa da Nuraghe Cunzattu

Cavidotto e Stazione Elettrica

- 25 m circa da Nuraghe Morette (cavidotto all'interno dell'area di tutela condizionata dello stesso bene)
- 380 m circa da Nuraghe Santu Filighe



- 480 m circa da Nuraghe Tranesu
- 480 m circa da Nuraghe Traversa
- 320 m circa da Complesso nuragico di Sa Marghine
- 400 m circa da Nuraghe Crastula
- 150 m circa da Nuraghe Sa Marghine II
- 100 m circa da Nuraghe Ortolu
- 450 m circa da daghe Lasari/Nuraghetta
- 650 m circa da Nuraghe Truviu
- 900 m circa da Sito pluristratificato di Sant'Ortulu
- 270 m circa da Nuraghe Sambisue
- 950 m circa da Nuraghe Su Laccu
- 330 m circa da Nuraghe Ozzastru
- 420 m circa da Nuraghe Bolinu
- 370 m circa da Nuraghe S'Ispagnolu
- 200 m circa da Nuraghe Puttu 'e Cherchi
- 550 m circa da Nuraghe Pedru Farre
- 270 m circa da Nuraghe Palaesi
- 40 m circa da Struttura nuragica a sud di Nuraghe Palaesi
- 100 m circa da Tomba di giganti di Funtana Bajolis
- 80 m circa da Nuraghe Funtana Bajolis
- 250 m circa da Nuraghe Figosu
- 230 m circa da Necropoli e mosaico di Punta Alzola de Monte
- 750 m circa da Nuraghe Montiju Arzola
- 220 m circa da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero
- 450 m circa da Insediamento di Sa Binza Manna
- 170 m circa da Chiesa di Sant'Antino
- 100 m circa da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero

Dall'esame dell'impianto in oggetto, in attesa delle integrazioni richieste, emerge che:

- parte dell'impianto ricade all'interno dei perimetri di tutela condizionata copianificati ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per le aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale - Comune di Siligo (SS): si attendono le integrazioni richieste per mettere in evidenza quale sia la porzione di agrifotovoltaico localizzata all'interno dei perimetri sopra menzionati;
- la posa del cavidotto interessa un'area ricca di emergenze archeologiche;
- la Stazione Elettrica si localizza a breve distanza dalla Chiesa e Villaggio di Sant'Antonio di Salvennero;
- il cavidotto in progetto segue un tracciato diverso rispetto sia all'agrifotovoltaico "Ploaghe" in loc. Sa Tanca Pischinosa - ID_9091, sia all'agrifotovoltaico "Siligo" in loc. Lazzareddu – ID_9305: questa triplicazione dei cavidotti, tutti confluenti nella Stazione Elettrica di Codrongianos, comporta la crescita esponenziale delle attività di scavo nel sottosuolo, che probabilmente potrebbero essere ridotte prevedendo lo stesso tracciato per i tre impianti.

A.3 Verifica completezza della documentazione e ulteriori prescrizioni

Tutto ciò premesso, viste le interferenze del progetto con il patrimonio archeologico sopra elencate già emerse dall'esame della documentazione trasmessa, si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata, già evidenziate nella richiesta di integrazioni fatta da questo Ufficio con nota prot. n. 1267 del 25.01.2023 e mai riscontrata, che dovranno essere colmate in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- mancanza del *Template Gis* elaborato ai sensi delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- mancanza del quadro economico con voce relativa agli oneri potenzialmente previsti per l'archeologia preventiva così come previsto dal punto 9 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022);
- mancanza della ricognizione presso l'archivio di questa Soprintendenza;
- mancanza delle perimetrazioni sulla cartografia prodotta dei vincoli archeologici, che dovranno almeno coincidere con i MOSI;
- mancato inserimento delle perimetrazioni di tutela integrale e di tutela condizionata, copianificate dalla RAS, dal Comune di Siligo e dal MIC nell'ambito dell'attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari" e valutazione delle interferenze dell'impianto con esse: le aree di tutela integrale dovranno coincidere con le perimetrazioni dei MOSI;
- mancata perimetrazione del buffer di 100 m attorno ai beni presenti nel Repertorio del Mosaico del PPR della RAS, considerato una fascia di rispetto fino all'adeguamento del PUC al PPR come disposto dagli artt. 48 e 49 delle NTA del PPR (comuni di Ploaghe e Codrongianos);
- mancato inserimento nella carta della visibilità del suolo delle diverse UR considerate durante le ricognizioni e produzione delle relative schede da inserire nella Relazione VPIA, dove sono presenti solo le schede relative a singoli monumenti e non alle aree ricognite (ad eccezione di foto fatte dal drone per l'area dell'impianto agrivoltaico che però non attestano che le ricognizioni siano state effettuate): si ricorda che le ricognizioni devono essere effettuate sia nell'area dell'impianto agrifotovoltaico che per il tracciato del cavidotto e delle altre opere di connessione.

Considerato quanto enunciato a p. 5 dalla Circolare n. 24/2023 della Direzione Generale ABAP e della Soprintendenza Speciale per il PNRR, come già precisato nella Circolare 11 del 08.03.2022 emanata dagli stessi Uffici, essendo le opere in progetto già ritenute incompatibili con la tutela paesaggistica, al momento si sospendono le ulteriori valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della VPIA, pur evidenziando che il progetto rimane comunque soggetto alla disciplina di cui all'art. 41, c. 4, secondo la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che, in caso di superamento del parere negativo espresso da questa Amministrazione in sede di VIA (ad es., in caso di rimessione in sede statale alla decisione del Consiglio dei Ministri, o in sede di contenzioso amministrativo, ovvero di non prevalente considerazione della posizione di questo Ministero in sede di conferenza di servizi), potrà essere comunque attivata la procedura di cui all'allegato I.8 del D.Lgs 36/2023, ovvero potrà motivatamente essere prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto dal punto 6.6.1 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022), che, ove non in contrasto con la nuova normativa, restano in vigore nelle more dell'adozione entro il 31.12.2023 delle nuove linee guida, nell'ambito della diversa ed autonoma procedura di VPIA, così come specificato nella cir. 32 del 12.07.2023 della Direzione Generale ABAP.

Si specifica inoltre che restano in ogni caso ferme e immutate le previsioni di cui all'allegato I.8 citato e dettagliate al punto 8 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022).

Si allegano alla presente:



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 2067410

PEC: sabap-ss@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ss@cultura.gov.it

- prot. n. 16277 del 09.12.2022;
- prot. n. 1267 del 25.01.2023.

ALLEGATO B-BAP

AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO – AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1 SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a. Indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004:

Le aree di intervento non interessano direttamente beni paesaggistici oggetto di decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004.

Tuttavia si rileva a una distanza di circa 2,5 km dall'impianto un'area tutelata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, denominata "Su Nuraghe" nel comune di Siligo" (vincolo D.M. 16.09.1970). Per l'area è riconosciuto nel D.M. il notevole interesse pubblico "*perché presenta un punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo della sottostante vallata, costituente per la sua non comune bellezza, un vero e proprio quadro naturale*", posta ai limiti del centro abitato di Siligo a una quota altimetrica superiore rispetto all'impianto, che gode di una vista ampia e senza ostacoli sull'impianto, grazie all'orografia del terreno, pertanto l'impianto si staglierebbe sul quadro naturale godibile dal punto panoramico tutelato.

B.1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004:

Le opere in progetto non interessano direttamente beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.lgs 42/2004, almeno per quanto riguarda l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici. Tuttavia, la perimetrazione esterna dell'area d'intervento, che ricalca la divisione particellare, adibita sulla base degli elaborati progettuali ad attività zootecnica, si estende oltre l'area dei pannelli fotovoltaici e coinvolgerebbe beni paesaggistici tutelati. Dall'inquadramento delle opere è emerso infatti che l'area di progetto includerebbe aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde; inoltre l'area di posizionamento dei pannelli, benché esterna, risulterebbe immediatamente contermini alla fascia di tutela dei 150 m dallo stesso corso d'acqua.

In territorio del Comune di Codrongianos il cavidotto interrato interferisce, su strada esistente, con il corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) Riu Mascari e relativa fascia di rispetto di 150 m. Nell'area vasta di progetto, nel raggio di 3 km, si rilevano numerosi altri torrenti: Riu Funtana Ide, a circa 1 km in direzione sud-ovest; Riu Ruzu, a circa 1,2 km in direzione sud; Riu S'Istrampu, a circa 1,5 km in direzione sud-ovest; Rio Fontana, a circa 2 km a sud-est rispetto al campo. Il cavidotto interrato attraverserebbe alcuni corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c).

Sono inoltre presenti ulteriori aree tutelate nelle aree contermini: ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. l): le aree vulcaniche di Monte Ruju alla distanza di 600 m (l'area di intervento sarebbe al piede del rilievo), Monte Percia alla distanza di 850 m, Monte Pubulena alla distanza di circa 2,5 km in direzione nord e l'area vulcanica di Monte Pelau, in direzione sud-ovest a oltre 6 km di distanza dal sito.

Sono inoltre presenti nelle aree prossime o contermini a quella di intervento beni di cui all'art.142, 1° comma, lettera m): nuraghe Palaesi e nuraghe Su Laccu.

B.1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006.

Le aree interessate dall'impianto agro-fotovoltaico e dalle opere connesse ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati nel primo Ambito Omogeneo - Fascia costiera del P.P.R, e l'ambito costiero più vicino risulta essere l'Ambito n. 12 "Monteleone" a circa 13 km dall'impianto. Tuttavia si osserva che, ai sensi



dell'art. 4 c.5 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati dallo stesso PPR sono soggetti alla relativa disciplina indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di cui all'articolo 14. Le aree interessate dal progetto rientrano tra le Componenti di paesaggio dell'Assetto Ambientale del P.P.R. qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate, colture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte come "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA).

Dal punto di vista urbanistico, i Comuni interessati dal progetto risultano dotati dei seguenti strumenti di pianificazione generale, non adeguati al PPR:

- Comune di Siligo: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 04.11.2004, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante nel 2016. Per il PUC è in corso l'adeguamento al P.P.R. ed è stata comunque conclusa la fase di copianificazione per la definizione delle aree ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PPR;
- Comune di Codrongianos: Piano Urbanistico Comunale (PUC) approvato con Deliberazione del C.C. n. 8 del 15.02.2001, al quale sono succedute diverse integrazioni e l'ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 40 del 14.11.2017;
- Comune di Ploaghe: Programma di Fabbricazione approvato definitivamente con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 111 del 26.06.1972, e la cui ultima variante è stata approvata in via definitiva con Delibera del C.C. n. 36 del 23.07.2014.

I terreni interessati dalla realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico, in agro di Siligo, ricadono in zona agricola E del PUC, sottozona E2a – E2b. (*"Sono definite zone agricole quelle parti del territorio destinate ad usi agricoli, alla pastorizia, alla zootecnica, all'itticoltura, all'attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura ed alla coltivazione industriale del legno ivi compresi tutti gli edifici, le attrezzature e gli impianti connessi a tali destinazioni e finalizzati alla valorizzazione dei prodotti ottenuti da tali attività. L'uso e l'edificazione del territorio agricolo persegue le seguenti finalità: valorizzare le vocazioni produttive delle zone agricole garantendo, al contempo, la tutela del suolo e delle emergenze ambientali di pregio; incoraggiare la permanenza delle popolazioni rurali in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali; favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio esistente". "Sottozona E2a- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva caratterizzate per una notevole uniformità culturale". "Sottozona E2b- aree di primaria importanza per la funzione agricola – produttiva che presentano in certi punti i limiti legati alla roccia affiorante ed alla ridotta profondità del substrato coltivabile"*).

E' da segnalare la Variante al PUC del Comune di Siligo del 2012 relativa all'area vulcanica del Monte Ruju, che include anche l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto in esame: "NTA PUC Art.17 bis VINCOLI SPECIALI IN ZONA "E" (*"Nel territorio comunale sul tavolato di Monte Pealu, e attorno al Monte Ruiu, ... visto il pregio ambientale e naturalistico, sancito pure dalla Legge Regionale n. 31 del 07/06/1989, recante "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale", è vietata la realizzazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, fatta eccezione per quelli il cui uso risulti strettamente connesso all'attività agricola che, in ogni caso, previo studio specialistico e/o agronomico, dovranno essere autorizzati dal Consiglio Comunale"*).

In comune di Codrongianos la Sottostazione elettrica ricadrebbe in Zona E, sottozona E2 – agricola produttiva.

B.1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Come sopra descritto, per quanto concerne l'Assetto ambientale e in particolare le componenti di paesaggio con valenza ambientale, la zona di intervento sarebbe ricompresa nelle "Aree ad utilizzazione agro-forestale: Colture erbacee specializzate e arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte come "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA).

In particolare per tali aree la disciplina del PPR all'art. 23 vieta *"gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica"* e all'art. 29 delle NTA prescrive che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni *"a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle*



agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico ...); b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali (...); c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate" e all'art. 30 "armonizzazione e recupero volti a – migliorare le produzioni e i servizi ambientali dell'attività agricola; -riqualificare i paesaggi agrari; -ridurre le emissioni dannose e la dipendenza energetica (...). Il rispetto degli indirizzi (...) va verificato con (...) particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse interessate".

Si rileva che all'interno dell'area di impianto o lungo il perimetro sono presenti numerosi beni archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. (elencati nel successivo paragrafo).

Per tali beni paesaggistici, già individuati e tipizzati dal PPR, risultano concluse, nel corso delle attività di copianificazione per l'adeguamento al PPR del PUC del Comune di SILIGO, le attività di definizione analitica delle aree di tutela indicate all'art.49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004, come inseriti nel "Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari". Le attività di copianificazione e di analitica definizione delle fasce di tutela integrale e condizionata dei beni hanno portato alla redazione del verbale (prot. n. 10608- A del 14.07.2021) costituente *"l'atto conclusivo del procedimento di copianificazione di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004"*.

Secondo quanto riscontrato nel progetto, si rileva che le opere ricadono all'interno del perimetro della fascia di tutela condizionata del nuraghe "Morette" di cui alla scheda analitica "BP2827", del nuraghe "Tranesu" di cui alla scheda analitica "BP2833", del nuraghe "Putturuju" di cui alla scheda analitica "BP2830" e si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe "Santu Filighe", di cui alla scheda analitica BP2831, risulta conterminare alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest; inoltre interessano la fascia di larghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (ricomprese nell'area d'intervento benché non occupate dalle stringhe di pannelli) e del nuraghe "Putturuju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. b) delle N.T.A. del P.P.R. Per tali aree l'art. 49 prescrive: *"Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni 1. Per la categoria di beni paesaggistici di cui all'art. 48, comma 1, lett. a), sino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., si applicano le seguenti prescrizioni: a) sino all'analitica delimitazione cartografica delle aree, queste non possono essere inferiori ad una fascia di larghezza pari a m. 100 a partire dagli elementi di carattere storico culturale più esterni dell'area medesima; b) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela"*.

L'area del campo agrivoltaico risulta inoltre confinante con la perimetrazione dell'area dei cono vulcanici del Monumento Naturale "Crateri Vulcanici del Meilogu" istituito con Decreto Assessorato Difesa Ambiente n.18 del 18 gennaio 1994: a tal fine si richiamano l'art. 33 e l'art.36 delle NTA del PPR, relative al "Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali".

B.1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

Per quanto riguarda l'assetto storico culturale, l'area delimitata quale sito di intervento ricade all'interno del perimetro delle zone di tutela condizionata, definite nell'ambito delle attività di definizione delle aree di rispetto indicate dall'art. 49, commi 2 e 4, delle N.T.A. del P.P.R.: del nuraghe "Morette", menzionato nel Repertorio del PPR con il codice n. 4362, posto a Nord dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda analitica BP2827 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Tranesu", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4370, posto centralmente alle due aree del campo fotovoltaico ubicate nella porzione Sud-Est, di cui alla scheda analitica BP2833 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo; del nuraghe "Putturuju", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4364, posto a ovest dell'area interessata dalle opere, di cui alla scheda



analitica BP2830 allegata al verbale di copianificazione del PUC di Siligo (sulla base della cartografia del PUC del Comune di Siligo e della scheda BP2830 lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del PPR, all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalle opere). Si precisa che l'area del parco agrivoltaico interessa la fascia di lunghezza pari a 100 m a partire dal perimetro più esterno della zona di tutela integrale dei nuraghi "Tranesu" e "Morette" (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe "Putturaju" (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi del combinato disposto dagli artt. 143 del predetto Codice e 49, comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. Inoltre si deve considerare la prossimità dell'area di intervento al nuraghe "Santu Filighe", menzionato nel Repertorio con il codice n. 4368, posto immediatamente a Sud-Ovest delle aree del campo fotovoltaico.

Nel contesto territoriale interessato dalle opere sono inoltre presenti diversi beni paesaggistici di matrice archeologica e architettonica individuati nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR, di cui si riportano esclusivamente quelli più prossimi all'area d'impianto (per l'elenco completo si rimanda alla istruttoria relativa al patrimonio archeologico):

- 8 m circa da *Nuraghe Tranesu ID_PPR_4370 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 50 m circa da *Nuraghe Putturaju ID_PPR_4364 - Comune di Siligo (SS)*, a ovest (sulla base della scheda BP2830 lo stesso risulta, rispetto alla cartografia del PPR, all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, prossimo all'area interessata dal campo fotovoltaico);
- 60 m circa da *Nuraghe Morette ID_PPR_4362 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 140 m circa da *Nuraghe Santu Filighe ID_PPR_4368 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 500 m circa da *Nuraghe S'Isca Chessa ID_PPR_4369 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 520 m circa da *Nuraghe Isca Ruja ID_PPR_4358 - Comune di Siligo (SS)*, a sud;
- 550 m circa da *Nuraghe Traversa ID_PPR_4359 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 990 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4371 - Comune di Siligo (SS)*, a ovest;
- 1150 m circa da *Nuraghe Ponte Molino ID_PPR_4366 - Comune di Siligo (SS)*, a sud;
- 1220 m circa da *Nuraghe Crastula ID_PPR_4357 - Comune di Siligo (SS)*, a ovest;
- 1300 m circa da *Nuraghe Ortolu ID_PPR_4365 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 1400 m circa da *Nuraghe Curzu ID_PPR_4350 - Comune di Siligo (SS)*, a sud;
- 1600 m circa da *Nostra Signora di Mesumundu ID_PPR_731 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 1600 m circa da *Rovine edificio Chiesa ID_PPR_10155 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 1950 m circa da *Chiesa di San Vincenzo di Ferrer ID_PPR_733 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 2000 m circa da *Nuraghe Caspiana ID_PPR_4356 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-est;
- 2050 m circa da *Nuraghe Arcusa ID_PPR_4175 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord;
- 2300 m circa da *Nuraghe Arzu ID_PPR_4361 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 2500 m circa da *Nuraghe ID_PPR_3156 - Comune di Ardara (SS)*, a est;
- 2600 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4172 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-ovest;
- 2600 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4353 - Comune di Siligo (SS)*, a sud-ovest;
- 2650 m circa da *Nuraghe Regos ID_PPR_4173 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-ovest;
- 2600m circa da *Nuraghe ID_PPR_4363 - Comune di Siligo (SS)*, a ovest;
- 2650 m circa da *Nuraghe Su Laccu ID_PPR_4174 - Comune di Ploaghe (SS)*, a nord-ovest;
- 2700 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4367 - Comune di Siligo (SS)*, a nord-ovest;
- 2960 m circa da *Nuraghe ID_PPR_4354 - Comune di Siligo (SS)*, a ovest;
- 220 m circa della stazione elettrica da Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (ID_PPR_5654);
- 170 m circa della stazione elettrica Chiesa di Sant'Antimo (ID_PPR_5655);
- 100 m circa della stazione elettrica da Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_709);
- Chiesa di Sant'Antonio di Salvennero (ID_PPR_10138) a breve distanza dalla Stazione Elettrica.

Sempre nell'ambito delle attività di censimento effettuata dal Comune in sede di redazione del Piano Urbanistico Comunale, sono stati considerati ulteriori elementi, di natura architettonica o identitaria, non rientranti attualmente tra i beni del Repertorio 2016, ma per i quali la documentazione prodotta dal Comune costituirà la base di valutazione per l'individuazione di nuovi beni paesaggistici e identitari da inserire nel PPR. Tra gli elementi



individuati si segnalano quelli più prossimi all'area di intervento: 1) Casa S'Aspru; 2) Casa Fam. Giagu; 3) Azienda Paule; 4) Cantoniera Figu Ruija.

Sempre in relazione all'Assetto storico-culturale del PPR, sono presenti i Nuclei di antica e prima formazione (centri matrice) di Siligo (a 2,6 Km), Banari (a 4,5 Km), Ardara (a 4,8 Km) e Bessude (a 5 Km).

Per quanto riguarda l'assetto ambientale è da segnalare la presenza del "Riu Giuncos", cartografato nel PPR, a ovest dell'area su cui si estenderà l'impianto, per il quale la RAS – Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica - Servizio Tutela del Paesaggio afferma che l'area di impianto sia esterna alla fascia dei 150 m da tale bene vincolato paesisticamente ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. d) e dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., mentre dalle verifiche effettuate sulla cartografia del Geoportale Sardegna lo stesso risulta essere situato ad una distanza inferiore ai 100 m dal campo fotovoltaico e contiguo alla perimetrazione esterna dell'area d'intervento; tale circostanza richiederebbe approfondimenti.

Inoltre, è da segnalare la presenza in prossimità dell'area su cui si estenderà l'impianto, per quanto non direttamente interessato, di un bene paesaggistico ambientale cartografato nel PPR: il Riu De S'Adde Manna, situato a circa 1 km dall'impianto in direzione nord-ovest, e dei Monumenti Naturali del Monte Rujù e del Monte Percia a circa 200 m a nord. Inoltre nell'area vasta sono presenti ulteriori beni paesaggistici di natura ambientale: il Riu Lasari a 3 km a ovest dell'impianto; il Riu Runaghe e il Riu Cabu De Abbas a 3 km a nord-est dell'impianto; il Riu Alinos a 3,5 km a sud-est dell'impianto; il Riu Badde Ulumu in direzione ovest e il Riu Fontana Janna in direzione sud a circa 4,5 km dall'impianto; Il bacino del Lago del Bidighinzu alla distanza di circa 7,5 km a sud-ovest dell'impianto; l'area a gestione speciale Ente Foreste di Banari, ad una distanza di circa 3 km in direzione sud-ovest; l'area vulcanica di Monte Pubulena in direzione nord-ovest a oltre 2 km di distanza dal sito.

Si rileva inoltre l'interferenza dell'elettrodotto di connessione con alcuni elementi idrici: Riu De S'Adde Manna e Riu Mascari e relativa fascia di rispetto.

Nell'area di posizionamento dei pannelli dell'impianto, non è presente una perimetrazione di aree percorse dal fuoco, tuttavia nei terreni contigui, che rientrano nella perimetrazione particellare dell'area interessata agli interventi, sono presenti numerose aree percorse da incendi, datate nel 2013, 2014, 2017 e 2021.

In merito alle aree inserite nella Rete Natura 2000 ed in particolare alle ZPS, nell'intorno del sito di intervento (in un raggio di 10 km) sono presenti aree a protezione speciale, censite come: ZPS ITB013048 "Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri" a circa 5 km a est e SIC ITB012212 "Sa Rocca Ulari" a 8,5 km a Sud. Inoltre, si rileva un'Oasi di protezione faunistica permanente, denominata "Oasi Sadde Manna", a circa 3 km a sud-ovest.

B.1.2. Beni architettonici

B.1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze

All'interno dell'area in esame o nelle aree contigue non si segnalano beni architettonici dichiarati di interesse culturale. Nell'area vasta, compresi i centri urbani più prossimi al sito, sono presenti i seguenti beni architettonici vincolati con Decreto Ministeriale:

- nel Comune di Codrongianos:

- Ex Chiesa-Oratorio del SS. Rosario (D.M. del 04.03.1991);
- Chiesa della SS. Trinità di Saccargia e dei resti dell'antico Convento (D.M. del 10.03.1994);
- Ex Monte Granatico (D. 140 del 24.11.2006);
- Stabilimento acque Minerali San Martino (D. 113 del 31.01.2020);

- nel Comune di Ploaghe:

- Chiesa e insediamento di San Michele di Salvennero (D.M. del 10.06.1987) a 220 m circa dalla Sottostazione Elettrica;
- Chiesa di Sant'Antimo (D.M. del 19.06.1995) a circa 170 metri dalla Sottostazione Elettrica;
- Camposanto Vecchio (D.Co.Re.Pa.Cu. n.10 del 10.02.2019);
- Chiesa e villaggio di Sant'Antonio di Salvennero (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 44 del 29.06.2022) a 100 m circa dalla Stazione Elettrica;

- nel Comune di Florinas:



- Chiesa di San Leonardo di Giunchi (D.M. del 20.06.1994);

B.1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004:

Risulta dalla documentazione di progetto (TAV_E5_IMPIANTO_BASE_CTR) la presenza di un bene architettonico tutelati *ope legis* all'interno delle aree oggetto di intervento: la fontana denominata "Sa Fontana 'e s'Ungia" nella parte ovest dell'area di impianto, che risulta interna alla perimetrazione dell'area di impianto ma esterna rispetto all'area di ubicazione dei campi fotovoltaici.

Inoltre, nelle aree di impatto potenziale sono presenti la chiesa bizantina di Santa Maria di Bubalis (nota come Nostra Signora di Mesumundu), le case cantoniera denominate "Figu Ruja" in direzione ovest e "Monte Santo" in direzione sud, l'azienda e Casa S'Aspru; e numerose fontane tra cui: Funtana Zuighe, Funtana Pubulos, Funtana Bistia, Funtana Cagada, Funtana De Ciddi, Funtana de Sos Cunzados Bezzos, Funtana S'Abba Uddi, Funtana di Bidida Noa, Funtana Sunighe, Funtana 'e Altu, Funtana Ide, la Funtana S'ispadularzu, Funtana Frades Casos, Funtana Filighe Areste, Funtala Tunele. Tante altre anche lungo il tracciato del cavidotto e in prossimità della Stazione Terna: Funtana Meraia, Funtana Sinnadorzu, Funtana Bainzu Ascu, Funtana S'ispagnolu, Funtana Zuseppe Padre, Funtana Carchinadas, Funtana Maria Farina, Funtana 'Ide, Funtana Baiolis e Funtana Palaesi.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

B.2.1. Beni paesaggistici e architettonici

B.2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi del SIA (intervisibilità, etc.), con riferimento anche alla qualità architettonica, e alla compatibilità con i beni architettonici:

Come precisato nel paragrafo B.1.1.d, per quanto riguarda l'assetto ambientale del P.P.R, l'area d'intervento presenta come componenti di paesaggio a valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale - Colture erbacee specializzate e Culture arboree specializzate" (artt. 28-29-30 delle NTA) e in parte "Aree naturali e sub naturali: boschi" (artt. 22-23-24 delle NTA): la realizzazione dell'intervento contrasterebbe con le prescrizioni e gli indirizzi contenuti in tali articoli del P.P.R, sopra esplicitati.

Diversamente da quanto indicato negli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 98), dove si attesta che "Relativamente ai Beni Paesaggistici PPR, solo il tracciato del cavidotto interrato interferisce con Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee... Relativamente ai Beni Identitari PPR, in prossimità dell'area di impianto non insistono beni identitari", le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risultano invece parzialmente assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) e come di seguito specificato, segnatamente si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134 del D.lgs 42/2004:

- aree di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) "fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, riparali, risorgive e cascate, ancorché temporanee" del D.lgs. citato, in quanto parzialmente ricadenti nella fascia dei 150 m dal torrente "Riu Giuncos" a ovest della zona in esame, individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h), delle N.T.A. del P.P.R;
- l'area di progetto ricade all'interno di aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c): torrente Riu De S'Adde. Infatti la perimetrazione esterna dell'area d'intervento (indicata con il colore blu in TAV_E6_IMPIANTO_BASE_ORTOFOTO), che riprende la divisione particellare, adibita in progetto ad attività zootecnica, si estende oltre l'area del campo fotovoltaico e coinvolge beni paesaggistici vincolati. Peraltro, l'area di posizionamento dei pannelli fotovoltaici, per quanto risulti all'esterno, è contermine alla medesima fascia di tutela dei 150 m dal corso d'acqua, vincolata paesaggisticamente.
- aree con presenza di numerosi beni storico-archeologici vincolati quali beni paesaggistici ai sensi dell'artt. 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs 42/2004; 47, comma 2, lett. c), punto 1 e 48, comma 1, lett. a), punto a.4) delle N.T.A. del P.P.R. In particolare, risultano direttamente interessati dall'intervento: Il nuraghe "Putturaju" posto immediatamente a ovest, all'interno della perimetrazione dell'area



interessata dalle opere, il nuraghe *Tranesu*, posto a sud-est delle opere, il nuraghe *Morette*, posto a nord dell'area d'intervento e il nuraghe *Santu Filighe* posto a sud-ovest delle opere. L'area del parco fotovoltaico inciderebbe direttamente sulle fasce di tutela condizionata analiticamente perimetrata nell'ambito delle attività di Copianificazione del PUC del Comune di Siligo ai sensi dell'art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR per le aree inserite nel Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR, come sopra meglio specificato. Dalle verifiche eseguite, sulla base di quanto rappresentato nelle schede, si rileva infatti che le opere ricadono parzialmente all'interno della zona di tutela condizionata del Nuraghe *Morette*, (in merito al solo perimetro delle particelle catastali coinvolte), nonché *del Nuraghe "Tranesu"* e *del Nuraghe "Putturuju"*, (per quanto riguarda anche il campo fotovoltaico). Si rileva in aggiunta che la zona di tutela condizionata del nuraghe *Santu Filighe*, risulta conterminare alla perimetrazione esterna dell'area di progetto a sud-ovest.

- Inoltre interessano la fascia di salvaguardia di larghezza pari a 100 m, a partire dal perimetro più esterno della zona a tutela integrale dei nuraghi *Tranesu* e *Morette* (per quanto riguarda il solo perimetro esterno dell'area d'intervento) e del nuraghe *Putturuju* (per quanto riguarda sia il perimetro esterno che il campo fotovoltaico), aree assoggettata a tutela paesaggistica ai sensi degli artt.143 del codice e 49 comma 1, lett. c) delle N.T.A. del P.P.R. (Si mette in evidenza infatti che, sulla base della scheda BP2830, il nuraghe *Putturuju* risulta essere traslato, rispetto alla cartografia del PPR, verso est all'interno della perimetrazione particellare dell'area dell'impianto, ancor più prossimo all'area interessata dalla posa dei pannelli fotovoltaici).

Data la presenza nella zona interessata dal campo fotovoltaico di aree vincolate paesaggisticamente ai sensi degli 143, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R., che rappresentano aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi della D.G.R. 59/90 del 27.11.2020, per quanto la società proponente ritenga che *"L'areale di studio si localizza rispettando il buffer di 100 m dalle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale ...;"* (Relazione paesaggistica, pag. 31), che *"la distanza dall'impianto non rappresenta un fattore di rischio archeologico"* (Sintesi non Tecnica, pag. 55), e ancora che *"rispetto ai beni paesaggistici individuati nel PPR nel sito in cui sorge l'impianto non vi sono interferenze con il progetto"* (Relazione paesaggistica, pag. 23), per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici di competenza, si è accertato che la realizzazione delle opere in esame, così come attualmente previste, causerebbe l'interessamento della fascia tutelata dei 150 metri dai già menzionati fiumi e l'interferenza con la perimetrazione della tutela regolamentata dalla copianificazione e della fascia di salvaguardia di 100 metri da alcuni di tali beni fino ad adeguamento dei Piani urbanistici. E' evidente che se anche le stringhe fotovoltaiche non ricadessero direttamente sulle aree tutelate paesaggisticamente sopra indicate, ma fossero solo ricomprese nell'area di intervento più ampia, sugli ambiti tutelati dovrebbero comunque essere realizzate le opere di installazione della recinzione, la fascia di mitigazione, l'impianto di illuminazione, interventi sulla vegetazione, installazione di cabine di campo, ecc, tutti interventi che modificherebbero sostanzialmente lo stato dei luoghi e dovrebbero essere comunque sottoposti a specifica autorizzazione paesaggistica. Considerata tuttavia la natura delle opere in progetto, è già possibile attestare la non conformità delle opere con la tutela paesaggistica dei beni interessati. Un progetto d'impianto su quest'area dovrebbe dunque prioritariamente includere una rimodulazione completa del campo fotovoltaico, escludendo così l'interessamento delle aree vincolate menzionate. Allo stato attuale il progetto non è dunque conforme alle norme di tutela e alle Norme di attuazione del P.P.R. e le opere in progetto inciderebbero in modo fortemente negativo sui beni paesaggistici tutelati sia per le alterazioni direttamente prodotte sui luoghi con l'inserimento di elementi incongrui e dissonanti rispetto ai valori da tutelare, sia per la frapposizione di tali elementi incongrui sulle visuali da e verso i beni.

Inoltre, per quanto come dichiarato *"L'areale di studio risulta esterno ad aree di notevole interesse pubblico"* (Relazione paesaggistica, pag. 97), le aree interessate dal campo fotovoltaico in progetto risulterebbero, per quanto verificato, chiaramente visibili dall'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004, denominata *"Su Nuraghe"*, nel comune di Siligo (vincolo D.M. 16.09.1970). Dal belvedere, infatti, si gode la vista dell'ampia vallata sulla quale sarebbe posizionato l'impianto, e questo costituirebbe un elemento di forte alterazione e compromissione del *"quadro naturale"* richiamato nel Decreto Ministeriale.

Per quanto attiene al caviodotto, limitatamente a tali opere, si rileva che una parte del tracciato dello stesso, ricade all'interno delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei Beni



Culturali e del Paesaggio; tuttavia si fa notare negli elaborati che le opere di connessione sarebbero da realizzarsi in cavo interrato e dunque sarebbero ricomprese tra quelle di cui all'Allegato a.15 del D.P.R. 31/2017, che non necessitano di autorizzazione paesaggistica: si dovrebbe invece verificare che la realizzazione in cavo sotterraneo non determini modifiche allo stato dei luoghi con l'estirpazione di vegetazione o il posizionamento di elementi esterni invasivi (chiusini di ispezione, ecc.). Tale circostanza non è verificabile dalla documentazione prodotta. Anche per quanto riguarda l'attraversamento dei corsi d'acqua su ponte stradale dovrebbe essere verificata la modalità di installazione dei cavidotti, se interrati o in esterno sul fianco dei ponti, e la tipologia ed età di costruzione del ponte (questa potrebbe determinare l'inclusione del manufatto tra i beni architettonici tutelati *ope legis* ai sensi dell'art.10 del D.lgs 42/2004).

Nella proposta progettuale dell'impianto agro-fotovoltaico in esame, la valutazione dell'impatto visivo, e in particolare dell'impatto sui beni culturali e sul paesaggio, ha riguardato un buffer di circa 5 km, necessario anche per l'analisi dell'intervisibilità dell'impianto e per una corretta relazione tra impianto proposto e le caratteristiche peculiari del contesto. Sulla base della documentazione trasmessa (Relazione paesaggistica, pag. 84) la visibilità dell'impianto risulterebbe maggiormente marcata da alcuni punti: dal Monte Ruiu (classe di intervisibilità alta), da cui *"l'osservatore... vedrà la quasi totalità della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche"* seppure *"l'areale di visibilità ricadente in classe di visibilità alta... ricade in porzioni del territorio poco fruite (aree boscate)"* e *"al di fuori degli ambiti capaci di generare una osservazione privilegiata del paesaggio"*; dalla SP 96 da cui *"circa la totalità dell'area oggetto di intervisibilità ricade prevalentemente nelle classi 3-4 (basso, media): l'osservatore.. vedrà non oltre il 50% della superficie dei pannelli potenzialmente osservabile in totale assenza di ostruzioni visuali antropiche"*. A tale proposito si sottolinea che le simulazioni fotografiche riportate nel progetto sono realizzate dai punti di visuale distanti dall'area di intervento (nessuna da punti di osservazione elevati) o con schermature che non consentono la visuale diretta sull'area di impianto, o con la schermatura costituita dalle stesse opere di mitigazione proposte. A tale proposito è evidente nelle simulazioni prodotte che le stesse opere di mitigazione, costituite dal filare geometrico di arbusti della macchia mediterranea e alberature, stagliandosi in modo rigido e innaturale su campi coltivati o a pascolo, sull'ambiente naturale caratterizzato da corsi d'acqua, beni archeologici, sugherete e vegetazione arbustiva naturalmente distribuite, recinti di muri a secco, rilievi vulcanici, costituirebbero un ulteriore elemento di contrasto e intrusione nel contesto. Si segnala ancora che non sono in alcun modo considerati e illustrati nelle simulazioni di progetto tutte le opere previste, quali cabine elettriche e di campo, deposito prefabbricato, viabilità, pali di illuminazione, ecc., non meno invasive e dissonanti della distesa di pannelli fotovoltaici. E si deve anche tenere conto della schermatura che la fascia di mitigazione e i volumi prefabbricati costituirebbero nelle visuali pubbliche verso i beni archeologici presenti nell'area di impianto e nelle aree contermini, o verso il rilievo vulcanico e la singolarità geologica costituita dal dicco lavico.

L'impatto prioritariamente considerato da questa Soprintendenza nella presente istruttoria riguarda l'alterazione, per un lungo lasso di tempo (almeno 25 anni), del quadro visivo complessivo e delle diverse componenti del paesaggio circostante, che sarebbe determinata dall'inserimento nel contesto rurale dell'impianto in progetto (di 91 Ha di estensione), quale nuovo elemento in grado di compromettere e trasformare negativamente la percezione delle visuali sul paesaggio naturale, agropastorale, storico ed identitario esistente in un'area, peraltro, particolarmente sensibile dal punto di vista naturale e ricca di testimonianze di beni storico-culturali e di beni identitari. Si rileva che la visibilità del campo fotovoltaico è particolarmente elevata in alcuni tratti, non analizzati nello studio di progetto, soprattutto nelle arterie poste in prossimità (in particolare dalla SP 96, SP 131 e dalle Strade locali), da aree di notevole interesse pubblico tutelate come il belvedere di Su Nuraghe a Siligo e dai vari punti di osservazione accessibili al pubblico esistenti sui rilievi collinari e sulle formazioni vulcaniche, considerata anche la particolare orografia del contesto considerato.

L'impianto fotovoltaico e le opere connesse determinerebbero inoltre la frammentazione dell'attuale omogeneità del contesto paesaggistico di elevato pregio e del complesso sistema di relazioni spaziali e funzionali stabilitosi nei secoli tra le componenti ambientali e morfologiche dei luoghi e le dense e importanti testimonianze della frequentazione antropica. In merito a queste ultime non può essere trascurata l'incidenza fortemente negativa degli elementi tecnologici in progetto (pannelli fotovoltaici e volumi prefabbricati del tutto incongrui e privi di qualità architettonica) sui beni paesaggistici e culturali contigui o comunque prossimi al sito di impianto. Inoltre all'interno dell'area di intervento sono presenti numerosi recinti delimitati da muri a secco,



che costituiscono importanti marcatori del paesaggio identitario e che dovrebbero essere necessariamente sacrificati per la realizzazione dell'impianto.

Per quanto riguarda il collegamento all'ampliamento della Stazione TERNA di Codrongianos, il progetto indica il tracciato del cavidotto fino all'area ovest della stazione TERNA esistente, in posizione che disterebbe solo 100 metri dal bene architettonico Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero e soli 170 metri dal bene architettonico Chiesa di Sant'Antimo: si segnala che per il progetto "SARDEGNA (Prov. di Sassari; Comuni di Codrongianos e Santa Teresa Gallura), TOSCANA (Prov. di Livorno; comuni di Piombino, San Vincenzo e Suvereto): SA.CO.L3 - Rinnovo e potenziamento del collegamento HVDC Sardegna-Corsica - Italia (opere in territorio italiano) [ID VIP: 4811]", questo Ministero ha espresso parere favorevole con nota protocollo MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|16/09/2021|0030773-P solo a seguito di modifica al progetto originario, che prevedeva il posizionamento della Stazione Utente da realizzarsi nella medesima area proposta per il collegamento nel presente progetto, e il progetto infine approvato prevede l'ubicazione della nuova Stazione a Sud dell'attuale Stazione Terna di Codrongianos, in posizione distanziata dai beni architettonici e con minore incidenza sugli stessi beni.

La recinzione perimetrale, proposta a delimitazione del campo fotovoltaico, è prevista con rete metallica di colore verde (altezza 2,3 m), sostenuta da montanti in acciaio infissi nel terreno, integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza. Secondo quanto riportato nella documentazione (relazione paesaggistica, pag. 76), la recinzione verrà arretrata nelle zone in cui insistono fasce di rispetto stradale e/o di vincolo, per permettere l'inserimento di essenze floreali e/o alberature di schermatura, mentre per l'ingresso alle aree campo sono previsti cancelli carrabili e pedonali. L'elemento perimetrale scelto contribuirebbe ad alterare il contesto circostante e introdurrebbe ulteriori fattori di dissonanza e incongruità con l'ambito di pregio descritto. Per quanto la società proponente sostenga che *"il progetto, per la sua natura, non produrrà modificazioni permanenti né tantomeno irreversibili del paesaggio"* (Relazione paesaggistica, pag. 101) l'insieme delle opere in progetto si porrebbe come detrattore dei valori del paesaggio e ne comprometterebbe l'armonia visiva e la coerenza estetica che ne fanno oggi, con gli elementi naturali e i beni culturali presenti, la meta di numerosi escursionisti e di itinerari turistici. Pertanto, è importante valutare con la massima attenzione l'impatto visivo e la compatibilità dei nuovi inserimenti con l'ambiente circostante, al fine di preservare e valorizzare le caratteristiche di pregio fin qui evidenziate.

Nel territorio prossimo all'area d'intervento sono state presentate altre istanze relative alla realizzazione di impianti agri-voltaici di grandi dimensioni, di cui: la prima in loc. C.da Tanca Pischinosa, a circa 1 km dell'area in esame, in direzione nord-ovest, sull'altro lato della SP 96; la seconda in loc. Lazzareddu, a ovest dell'area in esame, a circa 2,5 km dall'area di progetto, sull'altro lato della S.S. 131; la terza pervenuta con istanza di autorizzazione paesaggistica (pratica SUAPEE n.554535 del 22.11.2022 del Comune di Siligo) in loc. Punta Sos Laccheddos, a sud dell'area in esame, a circa 700 m. Nel progetto in esame non sono stati inclusi nella valutazione dell'impatto cumulativo i sopra citati impianti, di cui alcuni ancora in fase di istruttoria, e tale omissione potrebbe limitare la visione completa degli effetti complessivi sul paesaggio dell'impianto in esame con altri simili e potrebbe portare potenzialmente ad una sottovalutazione degli impatti negativi. Peraltro, sull'impianto agri-voltaico denominato "Ploaghe", in loc. C.da Tanca Pischinosa e sull'impianto denominato "Siligo" in loc. Lazzareddu, si è già espressa negativamente questa Soprintendenza per motivazioni molto simili a quelle esplicitate nella presente istruttoria.

Secondo quanto risultante dagli elaborati progettuali (Relazione paesaggistica, pag. 24; TAV_E10_PLANIM_IMPIAN_AGRIVOLT_MITIGAZIO), al fine di limitare l'impatto paesaggistico delle opere in progetto, lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una fascia mitigativa costituita da filari di siepi arbustive autoctone (piante di mirto) disposte esternamente rispetto alla recinzione, per una larghezza di 5 m e di un prato polifita stabile per il pascolo ovi-caprino al di sotto dei moduli e nelle aree libere all'interno delle particelle catastali coinvolte. Tale fascia mitigativa proposta, che come sopra osservato costituirebbe di per sé un elemento di intrusione, non appare sufficiente a conseguire un'efficace schermatura dei pannelli fotovoltaici, come specificato anche nel Parere Ras – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza territoriale – Servizio di Tutela del Paesaggio della Sardegna Settentrionale Nord-Ovest.

Si ritiene che le forti e molteplici criticità sopra segnalate non sarebbero comunque superabili o attenuabili attraverso le misure di mitigazione e di compensazione previste in progetto.



B.2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere:

Nell'immediato intorno delle aree d'intervento non sono attualmente presenti altri impianti fotovoltaici o eolici. Tuttavia, sono sottoposti a VIA altri impianti agri-fotovoltaici di grandi dimensioni, nella zona interessata dalle opere in esame:

- l'impianto, denominato "Ploaghe", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "C.da Tanca Pischinosa" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio);
- l'impianto, denominato "Siligo", proposto dalla società "Energia Pulita Italiana 7 S.R.L.", in località "Lazzareddu" da realizzarsi nei Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos (SS) (già oggetto di parere negativo da parte di questo Ufficio).

È pervenuta anche un'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs 42/2004, attraverso il Portale SUAPPE del Comune di Siligo, nell'ambito di una Conferenza di Servizi semplificata e asincrona ai sensi dell'art.14 comma 2 14 bis della L. n.241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di un altro impianto agri-fotovoltaico:

- l'impianto, proposto dal sig. Mureddu Francesco, in località "Punta Sos Laccheddos" da realizzarsi nel Comune di Siligo (SS).

B.2.1.c. Attestazione della conformità della Relazione Paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005.

La relazione paesaggistica allegata all'istanza risulta non conforme al DPCM 12.12.2005 in quanto carente per quanto riguarda l'analisi dei vincoli e dei beni paesaggistici. Risulta inoltre carente per quanto riguarda l'analisi degli effetti cumulativi derivanti dalla situazione in divenire della installazione di impianti per la produzione di energie alternative nei territori dell'area vasta, attualmente oggetto di altri interventi analoghi a quello in esame. È inoltre carente l'analisi della percepibilità e del grado di visibilità dell'impianto dai molti punti di visuale pubblica.

B.2.1.d. Verifica della completezza della documentazione

Si elencano di seguito le carenze rilevate nella documentazione esaminata:

- Esame incompleto e assenza della rappresentazione cartografica dei beni paesaggistici e culturali presenti nelle aree interessate dalle opere e nelle aree limitrofe. Si fa presente che l'analisi non può essere limitata al solo campo fotovoltaico, ma deve estendersi a tutta la perimetrazione dell'area interessata dalle opere e a tutte le altre opere in progetto;
- Rappresentazione cartografica puntuale delle fasce di tutela integrale e di tutela condizionata delimitate nel corso del procedimento di copianificazione per l'adeguamento al P.P.R. del PUC del comune di Siligo, di cui all'art. 49, commi 2 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati ai sensi del previgente articolo 134, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004;
- Mancanza di uno studio particolareggiato di cumulabilità degli impianti da realizzare nel paesaggio circostante, anche con produzione di fotosimulazione generale del paesaggio con l'eventuale presenza di tutti gli impianti e di tutte le opere connesse, comprese le strade di accesso, effettuata da vari punti di vista (arterie viarie poste in prossimità: ad es. SP 131, SP 96, strade locali, ecc.) luoghi d'interesse pubblico e punti elevati (ad es. Belvedere Su Nuraghe di Siligo, Monte Ruju, ecc.) dai quali sia possibile valutare l'impatto singolo e cumulativo;
- Assenza di elaborati, anche di dettaglio, con il rilievo delle porzioni dell'impianto ricadenti all'interno dei perimetri di tutela condizionata dei beni oggetto di Copianificazione ex art. 49 commi 1 e 2 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Assenza dell'esatta rappresentazione delle opere di adeguamento stradale e nuova viabilità;
- Assenza dell'indicazione dei muri a secco e delle alberature da rimuovere.
- Mancata considerazione nelle simulazioni delle cabine di campo, cabina elettrica, deposito prefabbricato, Stazione di trasformazione, ecc.



Tuttavia gli elementi forniti con la documentazione prodotta e la conoscenza diretta dei luoghi interessati consentono l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP DI SASSARI-NUORO

Per le considerazioni e le valutazioni esplicitate nelle specifiche istruttorie relative alla tutela dei beni archeologici e alla tutela dei beni paesaggistici e architettonici, si ritiene che l'area prescelta per la realizzazione delle opere non sia idonea sotto il profilo della tutela dei beni culturali e del contesto paesaggistico; pertanto questa Soprintendenza esprime parere contrario in merito alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto presentato.

Segreteria tecnica PNRR
FS-DS

Responsabile per la tutela del patrimonio archeologico
Dott.ssa Pina Corraïne

Responsabile per la tutela del patrimonio architettonico
e paesaggistico
Arch. Laura Lutzoni

Il Soprintendente
Prof. Arch. Bruno Billeci
Firmato digitalmente



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID VIP: 9245] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos)** – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrifotovoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Atlas Solar 6 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 3419 del 09/03/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con nota prot. n. 13259 del 12/09/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si concorda con il parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza.

In particolare, la stazione utenza risulta collocata in posizione troppo vicina al bene architettonico *Chiesa e villaggio Sant'Antonio di Salvennero* (100 m) e al bene architettonico *Chiesa di Sant'Antimo* (170 m), con rilevante incidenza sui suddetti beni.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

**Esmeralda
VALENTE**
C = IT



*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID_VIP: 9245] PROVINCIA DI SASSARI (Comuni di Siligo, Ploaghe e Codrongianos) – Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrifotovoltaico, abbinata ad attività zootecnica, per una potenza nominale massima di 30,144 MW e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto definitivo.**
Procedura riferita al decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).
Proponente: Atlas Solar 6 S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 3419 del 09.03.2023, esaminata la documentazione pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro (d'ora in poi SABAP-SS) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 13259 del 12.09.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 20646 del 18.09.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-SS ha evidenziato le potenziali interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico, ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha rappresentato di aver sospeso le valutazioni in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della suddetta procedura, in considerazione del parere negativo contestualmente espresso dalla medesima SABAP-SS sulla base delle valutazioni inerenti alla tutela paesaggistica.

Ciò considerato, per quanto di competenza, si prende atto del parere negativo espresso dalla SABAP-SS in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Daria Mastroiilli

Daria Daria Mastroiilli
Mastroiilli 2023.09.28
10:16:52 +02'00'

Per il Dirigente del Servizio II
Arch. Laura Moro
Il funzionario delegato
/Dott. Lino Traini

